

LE PARTI SPECIALI
DEL MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E
CONTROLLO D.LGS 231/2001

EDIZIONE N.° 8

Approvata dall'Amministratore Unico il 12 maggio 2026

Le fattispecie di reato analizzate nel presente Modello sono le seguenti:

PARTE SPECIALE A	- REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IL SUO PATRIMONIO - REATO DI CORRUZIONE FRA PRIVATI - DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA - DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI - DELITTO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA
PARTE SPECIALE B	- DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI - REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE
PARTE SPECIALE C	- REATI SOCIETARI - RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO DI BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO - REATI TRIBUTARI
PARTE SPECIALE D	- DELITTI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI PERSONALI COLPOSE GRAVI E GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME A TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
PARTE SPECIALE E	- REATI AMBIENTALI
PARTE SPECIALE F	- DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE - DELITTO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI STATI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE - INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO
PARTE SPECIALE G	- DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

Mappatura delle attività a rischio di commissione dei reati presupposto del D. Lgs 231/2001 e la valutazione del relativo rischio nell'ambito delle attività della società Ge.S.I. s.r.l. è stata effettuata prendendo avvio da una fase esplorativa che si è concretizzata in incontri con i vertici societari e con richiesta alla società e ai singoli organi apicali e subalterni di documentazione societaria da analizzare, è continuata con l'analisi di documenti e interviste mirate e si è conclusa con l'individuazione delle principali aree a rischio di commissione reato.

PARTE SPECIALE A

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IL SUO PATRIMONIO

Premessa

Ge.S.I. s.r.l. Unipersonale di Aler BS CR MN - Gestione Servizi Integrati (d'ora in poi Gesi o Società) è società *in house* di diritto privato che opera nell'interesse dell'ente pubblico Aler Brescia Cremona Mantova. Quest'ultimo, socio unico, esercita su Ge.S.I. il controllo analogo.

Il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo ex art. D. Lgs 231/2001, a mente di quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017, è da ritenersi integrato con le misure già adottate con il Piano Triennale per la Corruzione e la Trasparenza e ritenute idonee a prevenire fenomeni di corruzione e illegalità all'interno della società in coerenza con le finalità della L. 190/2012.

La Società ha optato per adottare un sistema unitario, nel quale il P.T.P.C.T. è integrato nel MOG 231, in un'ottica di reciproco coordinamento e complementarità dei presidi, dei processi sensibili, delle attività di verifica e dei flussi informativi tra gli organi preposti.

La società rientra nella descrizione riportata all'art. 2-bis lett. C) del D. Lgs 33/2013, poiché ente di diritto privato con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività è finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei componenti dell'organo di amministrazione o di indirizzo è designata da pubbliche amministrazioni.

Nel P.T.P.C.T. sono definiti i poteri del RPCT, le modalità di interlocuzione dello stesso con le strutture dell'ente, nonché le modalità di collaborazione del RPCT con l'OdV per il controllo e il monitoraggio sull'attuazione delle misure previste.

La Società assicura il coordinamento del Modello con il PTPCT vigente e con gli indirizzi ANAC di tempo in tempo applicabili, tenendo conto del Piano Nazionale Anticorruzione vigente.

In considerazione di quanto previsto dal D. Lgs 24/2023 attuativo della Direttiva Europea n. 1937/2019 in tema di segnalazioni (whistleblowing), la Società ha istituito un canale di segnalazione idoneo a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante raggiungibile dal sito istituzionale della società stessa.

Finalità Della Parte Speciale A

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i "Destinatari" del Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 24, 24-ter 25, 25-ter (qua limitatamente al reato di corruzione tra privati), 25-octies.1 e 25-decies del D.lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di definire:

- i principi di comportamento che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

A.1 Fattispecie di Reato rilevanti

Si osserva che alcune fattispecie di seguito indicate presuppongono l'esistenza di una specifica qualifica soggettiva in capo all'autore dell'illecito. Nel caso di specie deve trattarsi di soggetti pubblici e i soggetti apicali e sottoposti della Società, in relazione alle funzioni concretamente esercitate, possono assumere la qualifica di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

Si rileva che possono concorrere nel reato anche persone che non rivestono le qualifiche pubblicistiche richieste dalla norma e, pertanto, le stesse possono essere ritenute responsabili quando, ad esempio, hanno contribuito alla realizzazione dell'illecito attraverso comportamenti apprezzabili sul piano materiale (contributo all'esecuzione dell'illecito) oppure attraverso un apporto di natura morale (istigando il pubblico agente, o rafforzandone l'intenzione di porre in essere il fatto criminoso).

Si precisa inoltre che:

- è considerato “pubblico ufficiale”, agli effetti della legge penale (ex art. 357 c.p.), il soggetto che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.¹ Si consideri, inoltre, che anche ai soggetti privati può essere riconosciuta la qualifica di “pubblico ufficiale”, in virtù della funzione in concreto svolta;²
- è considerato “incaricato di pubblico servizio”, agli effetti della legge penale (ex art. 358 c.p.), il soggetto che a qualunque titolo, presta un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.³

Ge.SI svolge attività in ambito pubblico e di interesse pubblico e i dipendenti possono assumere il ruolo sia di pubblici ufficiali che di incaricati di pubblico servizio.

Per completezza espositiva, di seguito vengono riportate le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi degli artt. 24, 24-ter, 25, 25-ter (come sopra specificato), 25-octies.1 e 25-decies del Decreto.

Reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio (artt. 24 e 25 del Decreto)

Peculato (art. 314 c.p.)

Il reato, posto a presidio del generale interesse pubblico, presenta un ulteriore oggetto specifico, rappresentato dall'interesse pubblico alla sicurezza del patrimonio mobiliare dello Stato; interesse al quale è ovviamente correlato un preciso dovere di fedeltà, gravante sul soggetto che di tali beni mobili disponga per ragioni attinenti all'ufficio ricoperto.

Si precisa che il reato comporta la responsabilità della Società ai sensi del D. Lgs. 231/2001 solo nei casi in cui si risolva in un'offesa agli interessi finanziari dell'Unione Europea.

Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.)

La fattispecie rileva nei casi previsti dall'art. 25 del D.Lgs. 231/2001, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea. Essa assume rilievo, per quanto compatibile con l'attività della Società, nei casi di distorta destinazione di risorse, somme o beni nella disponibilità del soggetto agente per ragioni d'ufficio o di servizio, in violazione della destinazione pubblicistica cui gli stessi risultano vincolati.

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)

Il Reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, nel corso dello svolgimento delle sue funzioni o del suo servizio, approfitti dell'errore altrui, al fine di trattenere o ricevere indebitamente per sé o per un terzo, una somma di denaro o un'altra cosa mobile altrui.

Si precisa che il reato comporta la responsabilità della Società ai sensi del D. Lgs. 231/2001 solo nei casi in cui si risolva in un'offesa agli interessi finanziari dell'Unione Europea.

Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui, chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste.

Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)

¹ Per la giurisprudenza prevalente sono pubblici ufficiali - titolo esemplificativo - tutti gli appartenenti alle forze armate ed alle forze dell'ordine, gli agenti di pubblica sicurezza, i magistrati, i notai, i docenti di scuole statali e di istituti scolastici privati legalmente riconosciuti, i direttori di istituti scolastici, il capo amministrativo dell'ufficio condono del comune, gli agenti preposti all'imposizione ed esazione dei tributi comunali, i dipendenti delle aziende pubbliche di trasporto, i dipendenti delle Poste, i medici e il personale sanitario, ecc.

² Sono ad esempio stati considerati “pubblici ufficiali” dalla giurisprudenza: il professionista incaricato di redigere il piano regolatore comunale o i soggetti che collaborano con la P.A. nell'attività di organizzazione ed attribuzione di appalti concernenti l'esecuzione di opere pubbliche, ecc.

³ Sono ad esempio stati considerati “incaricati di pubblico servizio” dalla giurisprudenza: l'esercente un'attività professionale di soccorso stradale e di depositario di autoveicoli a seguito di incidenti, il tecnico dipendente di una società di esercizi telefonici, il dipendente di una società concessionaria di opere pubbliche, lo stradino cantoniere dell'Anas che svolge attività di controllo del territorio di sua spettanza per prevenire ed individuare pericoli ed abusi, l'amministratore e legale rappresentante di una società privata incaricata della gestione del servizio di riscossione di tributi comunali, ecc.

Il reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Unione Europea. A nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Concussione (art. 317 c.p.)

Il Reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o a promettere indebitamente a sé o a un terzo denaro o altre utilità.

Si ha abuso dei poteri nei casi in cui gli stessi siano esercitati fuori dei casi stabiliti da leggi, regolamenti e istruzioni di servizio o senza le forme prescritte, ovvero quando detti poteri, pur rientrando tra quelli attribuiti al pubblico ufficiale, vengano utilizzati per il raggiungimento di scopi illeciti.

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altre utilità o ne accetta la promessa. Nel caso della corruzione impropria, quindi, l'attività del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio è astrattamente conforme all'interesse pubblico: ciò che si intende punire è esclusivamente il c.d. mercimonio della funzione pubblica.

La corruzione si manifesta quando le parti, essendo in posizione paritaria fra di loro, pongono in essere un vero e proprio accordo, diversamente dalla concussione che invece presuppone lo sfruttamento da parte del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio della propria posizione di superiorità alla quale corrisponde nel privato una situazione di soggezione.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve per sé o per un terzo, in denaro o altre utilità, una retribuzione che non gli è dovuta o ne accetta la promessa.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Vi incorre chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Vi incorre chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, se l'offerta o la promessa è fatta per indurre ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter comma 2 e 321 c.p.)

Il reato si potrebbe configurare nel caso in cui la società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario o un testimone). Il reato in parola è punito più gravemente della corruzione semplice.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

La norma punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Le disposizioni degli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Il reato può realizzarsi, ad esempio, nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (per esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Questa fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa (anche consuntiva), per ottenere finanziamenti pubblici.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-ter c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi. È prevista un'aggravante nel caso in cui il fatto sia commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale.

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti Internazionali o degli organi delle Comunità Europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
 - 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
 - 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
 - 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
 - 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.
- 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;
- 5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
- 5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;
- 5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altre utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Traffico di influenze illecite (346-bis c.p.)

La norma punisce chiunque (fuori dei casi di concorso nei reati di corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione in atti giudiziari e corruzione di membri delle Corti Internazionali o degli organi delle Comunità Europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri) sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale, con un incaricato di un pubblico servizio o con uno degli altri soggetti indicati dall'art. 322 bis c.p., indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra

utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio uno degli altri soggetti di cui all'art. 322 bis c.p., ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La norma punisce altresì chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322 bis c.p. in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui, mediante violenza o minaccia, doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, sia turbata una gara pubblica o una procedura competitiva, ovvero ne sia allontanato un offerente, alterando il regolare svolgimento del confronto concorrenziale.

Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui, con violenza o minaccia, doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, sia turbato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando, dell'avviso, dell'invito o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della stazione appaltante o dell'amministrazione procedente.

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui sia commessa frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento di obblighi contrattuali siglati con lo Stato o con altro ente pubblico o con impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità.

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto) Associazione a delinquere (art. 416 c.p.)

Il reato punisce chi promuove, costituisce o organizza associazioni di tre o più persone con il fine di commettere più delitti.

Associazione a delinquere di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)

Il reato punisce chi fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Le disposizioni dell'art. 416-bis c.p. si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)

Il reato punisce chi ottiene la promessa o promette di procurare voti in cambio di erogazione di denaro.

Reato di corruzione tra privati (art. 25-ter del Decreto)

Corruzione fra privati (art. 2635 c.c.)

La norma punisce chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti a: amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà;

soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Istigazione alla corruzione fra privati (art. 2635-bis c.c.)

La norma punisce chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di

società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1 del Decreto)

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)

La norma punisce chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti.

È punito anche chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)

La norma punisce chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo.

Si intende precisare che l'art. 25-octies.1 del Decreto prevede altresì la responsabilità amministrativa degli enti in caso di commissione (o tentata commissione) di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal Codice penale, quando ha a oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies del Decreto)

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

Il reato si configura allorquando taluno, con violenza, minaccia, con offerta o promessa di denaro o di altre utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere, davanti alla autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

A.2 Principali aree di rischio e processi sensibili

Le principali aree di rischio della Società, con riferimento a reati sopra indicati sono riconducibili a:

- ✓ *Gestione dei rapporti con la P.A. (per l'ottenimento e/o il rinnovo di certificazioni, autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni e simili, ecc.);*
- ✓ *Gestione dei rapporti con la P.A. (per l'erogazione di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre analoghe erogazioni);*
- ✓ *Gestione dei rapporti con pubblici ufficiali in caso di verifiche, ispezioni e controlli da parte della P.A.;*
- ✓ *Contrattazione e gestione dei rapporti e accordi con la P.A. (Ministeri, Regioni, ente controllante) per l'erogazione dei servizi e gestione dei controlli da parte dei medesimi enti;*
- ✓ *Gestione dei controlli dell'Autorità di Vigilanza per gli adempimenti relativi agli obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza;*
- ✓ *Gestione Area Tecnica (Ufficio Tecnico e progettazione impianti e manutenzioni e Direzione Tecnica); Gestione Area Direzione dei Lavori;*
- ✓ *Gestione di eventi, omaggi e sponsorizzazioni;*
- ✓ *Selezione, assunzione del personale, gestione delle retribuzioni e dei rimborsi spese;*
- ✓ *Selezione e gestione dei contratti con i fornitori terzi di beni e servizi (incluse le consulenze) sia per mezzo*

di trattativa privata, che mediante procedure ristrette e procedure aperte - Gestione Area Amministrativa (Ufficio Appalti);

- ✓ *Gestione delle risorse finanziarie e della piccola cassa; gestione dei pagamenti e dei rapporti con gli istituti di credito*
- ✓ *Gestione del contenzioso e dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria;*

Si precisa che tali aree a rischio potrebbero essere associate, in via indiretta o residuale, anche a fattispecie di reato "231" non espressamente indicate e considerate durante l'attività di Mappatura.

I presidi compendianti nella presente Parte Speciale, pertanto, risultano utili, nel loro complesso, a prevenire anche fattispecie criminose non espressamente richiamate.

Con particolare riferimento al delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria si evidenzia che tale tipologia di illecito può considerarsi "trasversale" a tutte le aree aziendali.

Con riferimento alle misure di prevenzione e gestione del conflitto di interesse, alle ipotesi di incompatibilità e alle misure adottate e da adottare in ordine alla Trasparenza si rinvia a quanto espressamente previsto nel P.T.C.T.

I Destinatari sono tenuti ad adeguare il proprio comportamento a quanto esposto nel presente documento e nei documenti di volta in volta richiamati.

A.3 Principi di comportamento e modalità esemplificative di commissione del reato

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili ai Destinatari, come definiti nella Parte Generale del presente Modello.

In generale, è fatto obbligo di assicurare che i rapporti con la P.A. avvengano nell'assoluto rispetto di:

- leggi e normative vigenti;
- Codice Etico della società;
- Modello di organizzazione, gestione e controllo della Società;
- PTPCT (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza);
- Manuale del sistema integrato qualità, ambiente, sicurezza ed energia (rispettivamente secondo le norme UNI EN ISO 9001:2015, UNI ISO 45001:2018, UNI CEI 11352:2014 e esteso alla gestione ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001:2015) con procedure aziendali che regolano l'attività di riferimento;
- convenzioni e regolamenti sottoscritti con ente controllante;
- criteri di massima correttezza e trasparenza, in considerazione dell'imparzialità che deve ispirare l'attività amministrativa nel mantenimento di qualsiasi rapporto con le controparti (ed in particolare modo con la Pubblica Amministrazione);

nonché nell'utilizzo dei canali di segnalazione che garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis, del d.lgs. 231/2001 e del D. Lgs 24/2023, per segnalare condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001 o violazioni del MOG, ivi incluse eventuali condotte di cui si sia venuti a conoscenza meramente prodromiche ad accordi corruttivi e volte a ottenere l'intermediazione a tal fine di un terzo, sia che si tratti di un soggetto privato che di un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. La Società assicura l'utilizzo dei canali di segnalazione interni già istituiti e il costante aggiornamento dei relativi presidi organizzativi e informatici, in conformità alla normativa vigente.

Qualora vi sia conflitto tra le regole previste nel presente Modello e quelle di cui alle suddette procedure o regolamenti, troveranno applicazione sempre le disposizioni più rigorose.

È indispensabile definire con chiarezza ruoli e compiti delle funzioni responsabili della gestione delle varie fasi del processo, riservando alle funzioni aziendali espressamente individuate nello Statuto o all'interno di procure o deleghe ritualmente formalizzate e pubblicizzate l'assunzione di impegni nei confronti della Pubblica Amministrazione.

In generale, è fatto divieto di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui agli articoli sopra indicati e comportamenti che, sebbene risultino tali

da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarle.

Di seguito sono elencate le modalità esemplificative dei reati con riferimento alle seguenti attività:

- ✓ *Gestione dei rapporti con la P.A. (per l'ottenimento e/o il rinnovo di certificazioni, autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni e simili, ecc.).*

Reati contro la Pubblica Amministrazione e corruzione fra privati:

La gestione dei rapporti con la P.A. per il rinnovo di certificazioni, autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni, incarichi e simili potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di corruzione nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società consegnasse o promettesse denaro o altre utilità ad un soggetto pubblico al fine di indurlo al rilascio o al rinnovo della certificazione, autorizzazione, concessione, incarichi.

La gestione dei rapporti con funzionari pubblici preposti al rilascio di permessi e autorizzazioni potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di corruzione per l'esercizio della funzione nell'ipotesi in cui, ad esempio, un apicale della Società promettesse un incarico futuro presso la Società a un funzionario pubblico per ottenere in tempi più rapidi, ma comunque consoni con le disposizioni, un provvedimento (dovuto) nell'interesse dell'azienda.

La gestione dei rapporti con i responsabili o funzionari dell'Ente controllante potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di corruzione per il compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio nell'ipotesi in cui, ad esempio, l'Amministratore Unico della Società promettesse di consegnare una somma di denaro al legale rappresentante dell'Ente controllante per omettere, a vantaggio suo e della società, eventuali ispezioni e/o il c.d. controllo analogo sull'attività della Società.

La gestione degli adempimenti amministrativi potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione del reato di traffico di influenze illecite nell'ipotesi in cui ad esempio un soggetto apicale o sottoposto della Società promettesse denaro o altre utilità ad un consulente che vanta relazioni esistenti con l'ente pubblico deputato alla gestione della pratica della Società come prezzo della mediazione illecita.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria: l'area è in generale associata a tale rischio reato in quanto si tratta della condotta che può essere realizzata da chiunque, con violenza, minaccia, con offerta o promessa di denaro o di altre utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere, davanti alla autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio: le aree già individuate come a rischio di commissione di un delitto o una contravvenzione possono essere considerate a rischio anche con riferimento al delitto di autoriciclaggio. Il relativo rischio, infatti, può essere individuato in tutte quelle attività già mappate come "sensibili" (con riferimento a delitti e contravvenzioni di cui agli artt. 24-26 del D.lgs. 231/2001) e che hanno permesso la costituzione di una provvista illecita da impiegare, sostituire o trasferire con modalità concretamente idonee ad ostacolarne l'identificazione della provenienza illecita.

Con riferimento alle attività sopra previste, di seguito si indicano i principi specifici di comportamento. Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella gestione dei rapporti con la P.A. *per l'ottenimento e/o il rinnovo di certificazioni, autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni e simili*, è fatto obbligo di:

- redigere la documentazione propedeutica nel rispetto dei principi di correttezza e veridicità;
- verificare la sussistenza dei requisiti necessari e la presenza delle informazioni necessarie nella documentazione relativa all'istanza;
- assicurare che la documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione sia predisposta dalle persone competenti in materia preventivamente identificate e a ciò autorizzate;

- nel caso in cui la documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione sia prodotta - in tutto o in parte - con il supporto di soggetti terzi (società di servizi, di ingegneria, periti tecnici, etc.), garantire che la selezione degli stessi avvenga sempre nel rispetto di quanto disciplinato nella sezione “Selezione e gestione di fornitori di beni e servizi” della presente Parte Speciale;

Nell’ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di:

- effettuare promesse o indebite elargizioni di denaro o altre utilità (a titolo esemplificativo: assunzioni, conferimenti di incarichi di natura professionale, commerciale o tecnica) a pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio o persone a questi ultimi vicini;
- cedere a raccomandazioni o pressioni provenienti da pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio;
- presentare dichiarazioni non veritiere esibendo documenti in tutto o in parte non corrispondenti alla realtà od omettendo l'esibizione di documenti veri;
- tenere condotte ingannevoli nei confronti della Pubblica Amministrazione tali da indurre in errori di valutazione.

Di seguito sono elencate le modalità esemplificative dei reati con riferimento alle seguenti attività:

- ✓ *Gestione dei rapporti con la P.A. (per l'erogazione di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre analoghe erogazioni)*

La gestione dei rapporti con la P.A. per l'erogazione di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre analoghe erogazioni potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società presentasse dichiarazioni o documenti falsi o attestanti circostanze non vere, al fine di conseguire indebitamente per sé o per altri contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dalla P.A.

La gestione dei rapporti con la P.A. per l'erogazione di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre analoghe erogazioni potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di truffa ai danni dello Stato nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società inducesse in errore la P.A. non semplicemente presentando dichiarazioni o documenti falsi o attestanti circostanze non vere, ma ponesse in essere ulteriori malizie e/o atti fraudolenti quali, ad esempio, allegazioni di fatture per operazioni inesistenti, al fine di conseguire indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dalla P.A.

La gestione dei rapporti con la P.A. per l'erogazione di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre analoghe erogazioni potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di malversazione di erogazioni pubbliche nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società destinasse i fondi erogati dalla P.A. a finalità diverse rispetto all'opera per la quale il finanziamento era stato concesso.

La gestione dei rapporti con la P.A. per l'erogazione di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre analoghe erogazioni potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di malversazione ai danni dello Stato nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società destinasse i fondi erogati dalla P.A. (anche dalla controllante) al ripianamento di perdite degli esercizi precedenti, anziché all'opera per la quale il finanziamento era stato concesso.

La gestione dei rapporti con la P.A. per l'erogazione di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre analoghe erogazioni potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di frode informatica ai danni dello Stato nell'ipotesi in cui un apicale o sottoposto della Società, una volta ottenuto un finanziamento, violasse il sistema informatico della PA al fine di allegare documenti o inserire dati, informazioni o un importo diverso da quello legittimamente ottenuto.

La gestione dei rapporti con la P.A. per l'erogazione di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o **altre** analoghe erogazioni potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di frode informatica ai danni dello Stato nell'ipotesi in cui la Società, una volta ottenuto un finanziamento, violasse il sistema informatico della PA al fine di inserire un importo diverso da quello legittimamente ottenuto.

La gestione dei rapporti con la P.A. per l'erogazione di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre

analoghe erogazioni potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di truffa ai danni dello Stato nell'ipotesi in cui la Società nello svolgimento dell'attività di amministratore di condominio e con riferimento, ad esempio, all'ottenimento del Superbonus (c.d. 110, agevolazione fiscale disciplinata dall'art. 119 del DL 34/2020) o di altri bonus edilizi o di altra natura (ad esempio ecobonus), inducesse in errore la P.A. consapevolmente e fraudolentemente presentando dichiarazioni o documenti falsi o attestanti circostanze non vere sugli interventi principali o trainanti, al fine di ottenere le detrazioni e conseguire indebitamente un vantaggio.

La gestione dei rapporti con la P.A. per l'erogazione di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre analoghe erogazioni potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di truffa ai danni dello Stato nell'ipotesi in cui la Società nello svolgimento dell'attività di amministratore di condominio e con riferimento, ad esempio, all'ottenimento del Superbonus (c.d. 110, agevolazione fiscale disciplinata dall'art. 119 del DL 34/2020) o di altri bonus edilizi o di altra natura (ad esempio ecobonus), inducesse in errore la P.A. consapevolmente e fraudolentemente presentando documenti falsi o attestanti circostanze non vere sulla conformità edilizia o urbanistica, al fine di ottenere le detrazioni e conseguire indebitamente un vantaggio.

Con riferimento alle attività sopra previste, di seguito si indicano i principi specifici di comportamento. Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella gestione dei rapporti con la P.A. per l'erogazione di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre analoghe erogazioni è fatto obbligo di:

- redigere la documentazione propedeutica all'ottenimento di finanziamenti, contributi o altre tipologie di erogazioni da parte della Pubblica Amministrazione nel rispetto dei principi di correttezza e veridicità;
- verificare la sussistenza dei requisiti e la presenza delle informazioni necessarie nella documentazione relativa all'istanza;
- assicurare che la documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione sia predisposta dalle persone competenti in materia preventivamente identificate e a ciò autorizzate;
- nel caso in cui la documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione sia prodotta - in tutto o in parte - con il supporto di soggetti terzi (società di ingegneria, periti tecnici, etc.), garantire che la selezione degli stessi avvenga sempre nel rispetto di quanto disciplinato nella sezione *"Selezione e gestione di fornitori di beni e servizi"* della presente Parte Speciale;
- una volta accertato l'esito del finanziamento e ottenuti gli estremi della delibera dell'ente preposto alla concessione, avviare l'investimento o la spesa entro i termini eventualmente previsti;
- procedere con l'attività di rendicontazione predisponendo la documentazione e i dati richiesti dall'ente erogatore secondo le modalità previste e i tempi imposti.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di:

- effettuare promesse o indebite elargizioni di denaro o altra utilità (a titolo esemplificativo: assunzioni, conferimenti di incarichi di natura professionale, commerciale o tecnica) a pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio o persone a questi ultimi vicini;
- cedere a raccomandazioni o pressioni provenienti da pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio;
- presentare dichiarazioni non veritiere esibendo documenti in tutto o in parte non corrispondenti alla realtà od omettendo l'esibizione di documenti veri;
- tenere condotte ingannevoli (anche mediante silenzio o omissioni) nei confronti della Pubblica Amministrazione tali da indurre in errori di valutazione;
- presentare altre domande di finanziamento su altra fonte di finanziamento agevolata;
- procedere con l'attività di rendicontazione predisponendo documentazione falsa o alterata.

Di seguito sono elencate le modalità esemplificative dei reati con riferimento alle seguenti attività:

- ✓ *Gestione dei rapporti con soggetti pubblici in caso di verifiche ed ispezioni da parte della P.A.*

Con riferimento alle attività sopra previste, di seguito si indicano i principi specifici di comportamento. Ai

La gestione dei rapporti con pubblici ufficiali in caso di verifiche ed ispezioni da parte della P.A. (Guardia di Finanza, ASL/ATS, ARPA ecc.) potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di corruzione per il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società consegnasse o promettesse denaro o altre utilità ad un soggetto pubblico al fine di indurlo a determinare il buon esito della verifica.

La gestione dei rapporti con i responsabili o funzionari dell'Ente controllante potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di corruzione per il compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio nell'ipotesi in cui, ad esempio, l'Amministratore Unico della Società promettesse di consegnare una somma di denaro al legale rappresentante dell'Ente controllante per omettere, a vantaggio suo e della società, eventuali ispezioni e/o il c.d. controllo analogo sull'attività della Società.

Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella gestione dei rapporti con pubblici ufficiali in caso di verifiche ed ispezioni da parte della P.A. è fatto obbligo di:

- garantire che agli incontri partecipino almeno due risorse in forza alla Società, ove possibile;
- assicurare la tracciabilità dei rapporti intrattenuti con la Pubblica Amministrazione;
- comunicare, senza ritardo, al proprio responsabile gerarchico o al management della Società, eventuali comportamenti posti in essere da quanti operano con la controparte pubblica, rivolti ad ottenere favori, elargizioni illecite di danaro od altre utilità, anche nei confronti dei terzi, nonché qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con la Pubblica Amministrazione.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di:

- intrattenere rapporti con Funzionari della Pubblica Amministrazione o pubblici ufficiali senza la presenza di almeno un'altra persona, ove possibile, e senza garantire la tracciabilità, come sopra specificato;
- effettuare promesse o indebite elargizioni di denaro o altre utilità (a titolo esemplificativo: assunzioni, conferimenti di incarichi di natura professionale, commerciale o tecnica) a pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio o persone a questi ultimi vicini;
- cedere a raccomandazioni o pressioni provenienti da pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio;
- presentare dichiarazioni non veritiere esibendo documenti in tutto o in parte non corrispondenti alla realtà od omettendo l'esibizione di documenti veri;
- tenere condotte ingannevoli (anche mediante silenzio o omissioni) nei confronti della Pubblica Amministrazione tali da indurre in errori di valutazione.

Di seguito sono elencate le modalità esemplificative dei reati con riferimento alle seguenti attività:

- ✓ *Contrattazione e gestione dei rapporti e accordi con la P.A. (Ministeri, Regioni, ente controllante) per l'erogazione dei servizi e gestione dei controlli da parte dei medesimi enti.*

La contrattazione e gestione dei rapporti e accordi con la P.A. per l'erogazione dei servizi potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di corruzione per il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società emettesse fatture per importi minori (corruzione passiva) o maggiori (corruzione attiva) rispetto ai valori di mercato, come conseguenza di atti corruttivi posti in essere nell'ambito della negoziazione con la P.A.

La contrattazione e gestione dei rapporti e accordi con la P.A. per l'erogazione dei servizi potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di truffa ai danni dello Stato nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società fornisse all'ente controllante che esercita il controllo analogo, informazioni sulle prestazioni effettuate non corrispondenti al vero (mediante, ad esempio, l'utilizzo di documenti artefatti o per opere non effettivamente compiute o compiute in modo diverso) per conseguire un illecito vantaggio, consistente nel vedersi comunque riconoscere il pagamento di un importo non dovuto o superiore a quello dovuto.

La gestione dei Lavori e prestazione di Servizi per conto dell'ente controllante o di altri enti pubblici potrebbe

presentare profili di rischio in relazione alla commissione dei reati di frode nelle pubbliche forniture nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società - con malafede contrattuale o con espedienti maliziosi o inganni - facesse apparire l'esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti, in realtà prestando servizi o consegnando cose in tutto o in parte difformi (per origine, provenienza, qualità o quantità) in modo significativo dalle caratteristiche convenute, o disposte con legge o con un atto amministrativo;

La Gestione dei Lavori e prestazione di Servizi per conto dell'ente controllante o di altri enti pubblici potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione dei reati di frode nelle pubbliche forniture nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società - occupandosi di lavori di adeguamento degli impianti di un edificio pubblico il esegua in difformità (mediante l'utilizzo di espedienti o artifici e ai fini del risparmio) rispetto alla normativa e al contenuto dell'appalto o della commessa.

Con riferimento alle attività sopra previste, di seguito si indicano i principi specifici di comportamento. Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella contrattazione e gestione dei rapporti e accordi con la P.A. gestione delle è fatto obbligo di:

- Prevedere che, quando possibile e fatte salve le mere riunioni interlocutorie o di rappresentanza, alle riunioni e incontri con la P.A. (Ministeri, Regione, Ente controllante) finalizzati alla definizione della convenzione e dei regolamenti partecipino almeno due rappresentanti della società (fra cui uno dei responsabili di area interessati), muniti di poteri di rappresentanza o di specifica delega in caso di assenza dell'Amministratore Unico;
- Rispettare la convenzione che regola in modo specifico il rapporto fra la società controllante e Ge.S.I.;
- Adottare e rispettare i Regolamenti specifici per il controllo analogo e la rendicontazione;
- Definire in modo chiaro i ruoli e i compiti delle funzioni che si occupano delle varie fasi della gestione dei rapporti con l'Ente controllante;
- Definire le modalità di contatto e le modalità di verbalizzazione delle decisioni;
- Individuare e conferire apposita procura/delega alle funzioni diverse dall'Amministratore Unico che rappresentano la Società nei confronti della P.A. e dell'ente controllante;
- Prevedere la netta segregazione dei compiti fra chi organizza e si occupa delle contrattazioni e che si occupa della rendicontazione;
- Prevedere verifiche periodiche sulla rendicontazione e sui documenti offerti a supporto;
- Prevedere forme di riporto calendarizzate dell'attività svolta ai responsabili delle funzioni;
- Verificare l'esistenza di situazioni di conflitto di interesse;
- Verbalizzare e mantenere traccia degli incontri, degli accordi, delle intese con la P.A. (Ministeri, Regione, Ente controllante) tramite verbalizzazione e idonee procedure di archiviazione;
- Prevedere il monitoraggio dei poteri e la segregazione dei compiti fra chi negozia e gestisce gli accordi con la P.A. e chi stipula detti accordi;
- Prevedere che la funzione che sottoscrive le comunicazioni verso la P.A. assicuri la tracciabilità delle fonti;
- Prevedere che il responsabile che intrattiene rapporti o contratta con la P.A. non possa stipulare in autonomia i contratti che ha negoziato;
- Verificare l'esistenza di eventuali conflitti di interessi con riferimento ai rapporti personali, giuridici, patrimoniali etc. in essere con i soggetti appartenenti alla P.A. con cui il personale dovesse intrattenere rapporti;
- Prevedere la segregazione dei compiti fra chi predispone gli interventi da eseguirsi e chi controlla l'effettiva coincidenza fra ciò che è stato richiesto e pattuito e ciò che è stato eseguito

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di:

- intrattenere rapporti con Funzionari della Pubblica Amministrazione o pubblici ufficiali senza la presenza di almeno un'altra persona, ove possibile, e senza garantire la tracciabilità, come sopra specificato;
- effettuare promesse o indebite elargizioni di denaro o altre utilità (a titolo esemplificativo: assunzioni, conferimenti di incarichi di natura professionale, commerciale o tecnica) a pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio o persone a questi ultimi vicini;
- cedere a raccomandazioni o pressioni provenienti da pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio;

- presentare dichiarazioni non veritiere esibendo documenti in tutto o in parte non corrispondenti alla realtà od omettendo l'esibizione di documenti veri;
- tenere condotte ingannevoli (anche mediante silenzio o omissioni) nei confronti della Pubblica Amministrazione tali da indurre in errori di valutazione.

Di seguito sono elencate le modalità esemplificative dei reati con riferimento alle seguenti attività:

- ✓ *Gestione dei controlli dell'Autorità di Vigilanza per gli adempimenti relativi agli obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza;*

La gestione dei controlli dell'Autorità di Vigilanza (Anac) potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di corruzione per il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società consegnasse o promettesse denaro o altra utilità ad un soggetto pubblico al fine di indurlo a omettere una verifica o un rilievo sulle pubblicazioni in materia di trasparenza, così permettendo all'ente di non rendere pubblici alcuni dati o notizie.

La gestione dei controlli dell'Autorità di Vigilanza (Anac) potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di corruzione per il compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio nell'ipotesi in cui, ad esempio, l'Amministratore Unico della Società promettesse di consegnare una somma di denaro al funzionario Anac per omettere, a vantaggio della società, le verifiche sulla corretta trasmissione del P.C.T.P.C. e sulla completezza dello stesso.

Con riferimento alle attività sopra previste, di seguito si indicano i principi specifici di comportamento. Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella gestione dei rapporti con pubblici ufficiali in caso di verifiche ed ispezioni da parte della P.A. è fatto obbligo di:

- Prevedere una chiara segregazione dei ruoli tra chi gestisce i rapporti con la Pubblica Amministrazione e chi partecipa alle attività ispettive;
- assicurare la tracciabilità dei rapporti intrattenuti con la Pubblica Amministrazione;
- comunicare, senza ritardo, al proprio responsabile gerarchico o al management della Società, eventuali comportamenti posti in essere da quanti operano con la controparte pubblica, rivolti ad ottenere favori, elargizioni illecite di danaro od altre utilità, anche nei confronti dei terzi, nonché qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con la Pubblica Amministrazione.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di:

- intrattenere rapporti con Funzionari della Pubblica Amministrazione o pubblici ufficiali senza la presenza di almeno un'altra persona, ove possibile, e senza garantire la tracciabilità, come sopra specificato;
- effettuare promesse o indebite elargizioni di denaro o altra utilità (a titolo esemplificativo: assunzioni, conferimenti di incarichi di natura professionale, commerciale o tecnica) a pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio o persone a questi ultimi vicini;
- cedere a raccomandazioni o pressioni provenienti da pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio;
- presentare dichiarazioni non veritiere esibendo documenti in tutto o in parte non corrispondenti alla realtà od omettendo l'esibizione di documenti veri;
- tenere condotte ingannevoli (anche mediante silenzio o omissioni) nei confronti della Pubblica Amministrazione tali da indurre in errori di valutazione.

Di seguito sono elencate le modalità esemplificative dei reati con riferimento alle seguenti attività:

- ✓ *Gestione Area Tecnica (Ufficio Tecnico e progettazione impianti e manutenzioni e Direzione Tecnica); Gestione Area Amministrativa (Ufficio Appalti), Gestione Area Direzione dei Lavori*

La Gestione degli Appalti e Contratti (ATTIVI) potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di corruzione nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società ricevesse o ricevesse in promessa denaro o altre utilità da un soggetto interessato alla gara o all'appalto al fine di rilasciare informazioni riservate in ordine agli appalti o altre informazioni o facilitazioni per la partecipazione e il buon esito della partecipazione a dette gare o appalti,

così permettendo alla Società di poter “scegliere” il vincitore della gara al di fuori delle regolari procedure. La Gestione degli Appalti e Contratti (PASSIVI) potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di corruzione nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società promettesse di versare o versasse denaro o altre utilità a un soggetto interessato alla gara o all'appalto al fine di ottenere informazioni riservate in ordine agli appalti o altre informazioni o facilitazioni per la partecipazione e il buon esito della partecipazione a dette gare o appalti. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria: l'area è in generale associata a tale rischio reato in quanto si tratta della condotta che può essere realizzata da chiunque, con violenza, minaccia, con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere, davanti alla autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: l'area è associata a tale rischio reato sia in relazione al tema dell'attività formativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro (le cui lacune potrebbero aumentare il rischio di infortuni) sia con riferimento al tema della previsione di premi retributivi legati ad una maggiore produttività (i quali potrebbero incentivare, ad esempio comportamenti sbrigativi per velocizzare gli interventi presso gli utenti e/o la disattivazione di sistemi di sicurezza per velocizzare tali interventi, ecc. e, quindi, aumentare il rischio di infortuni sul lavoro).

Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio: le aree già individuate come a rischio di commissione di un delitto o una contravvenzione possono essere considerate a rischio anche con riferimento al delitto di autoriciclaggio. Il relativo rischio, infatti, può essere individuato in tutte quelle attività già mappate come “sensibili” (con riferimento a delitti e contravvenzioni di cui agli artt. 24-26 del D.lgs. 231/2001) e che hanno permesso la costituzione di una provvista illecita da impiegare, sostituire o trasferire con modalità concretamente idonee ad ostacolarne l'identificazione della provenienza illecita.

Gestione delle procedure di affidamento, anche sottosoglia, delle indagini di mercato, delle richieste di preventivo e della documentazione di gara: la gestione delle procedure di affidamento, anche sottosoglia, delle indagini di mercato, delle richieste di preventivo, delle consultazioni preliminari e della documentazione di gara potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati di turbata libertà degli incanti e di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società o suoi esponenti alterassero il contenuto del bando, della lettera di invito, del capitolato, delle specifiche tecniche, dei requisiti di partecipazione, dei criteri di selezione o della platea degli operatori da invitare, al fine di favorire o pregiudicare determinati concorrenti. Analogo rischio può configurarsi nell'ipotesi di diffusione selettiva di informazioni, di contatti non tracciati con operatori economici, di violazione del principio di rotazione, di frazionamento artificioso degli affidamenti, di ricorso improprio a urgenza o infungibilità, di manipolazione delle richieste di preventivo o di ogni altra condotta idonea a incidere sul regolare svolgimento del confronto concorrenziale o sulla corretta formazione degli atti preparatori alla scelta del contraente.

Nelle ipotesi di affidamento diretto puro, prive di un effettivo segmento competitivo, la rilevanza delle fattispecie di turbativa va valutata con particolare prudenza; il rischio assume invece maggiore consistenza quando l'affidamento diretto sia preceduto o accompagnato da una gara informale, da una comparazione sostanziale di preventivi o da attività manipolative volte a condizionare la selezione degli operatori o il contenuto degli atti preparatori.

Con riferimento alle attività sopra previste, di seguito si indicano i principi specifici di comportamento.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella gestione delle Aree: Tecnica, Amministrativa (Appalti) e Direzione Lavori è fatto obbligo di:

- Definire le regole applicabili in conformità a quanto previsto dal c.d. Codice degli Appalti/Codice dei Contratti Pubblici di Beni, Forniture e Servizi (D.Lgs. 50/2016 sino al 30 giugno '23 e D.Lgs. 36/23 dal 1° luglio 2023 e s.m.i.);
- Stabilire la netta segregazione dei compiti fra le figure coinvolte nell'attività e definire ruoli, compiti e responsabilità identificando coloro che prendono parte al processo di approvvigionamento nel caso in cui

la società sia stazione appaltante;

- Rispettare e applicare le procedure che disciplinano il processo di acquisto di beni e servizi nel rispetto del Codice dei Contratti Pubblici;
- Stabilire la segregazione dei ruoli tra chi predispone la richiesta di acquisto, chi seleziona e sottoscrive i contratti e che segue e ne verifica la corretta esecuzione;
- Scegliere con metodi trasparenti, valutando eventuali conflitti di interessi, il RUP e i membri delle commissioni;
- Consentire la rappresentanza della società nel processo di approvvigionamento solo ai soggetti con specifica procura;
- Effettuare controlli sul rispetto delle incompatibilità e inconfiribilità e mantenerne traccia;
- Documentare i processi relativi alle diverse fasi dell'attività a partire dalla predisposizione del bando;
- Applicare le procedure specifiche previste nel Manuale del sistema integrato qualità, sicurezza ed energia (rispettivamente secondo le norme UNI EN ISO 9001:2015, UNI ISO 45001:2018, UNI CEI 11352:2014) e nel Piano triennale di prevenzione della Corruzione e Trasparenza.

Con particolare riferimento alle procedure di affidamento, anche sottosoglia, alle indagini di mercato, alle richieste di preventivo, alle consultazioni preliminari di mercato e alla predisposizione della documentazione di gara o di atti equipollenti, i Destinatari sono tenuti a:

- definire e motivare in modo tracciabile il fabbisogno, l'importo stimato, l'eventuale suddivisione in lotti, i requisiti di partecipazione, i criteri di selezione o valutazione, le specifiche tecniche e ogni eventuale clausola limitativa, evitando previsioni ritagliate su operatori determinati;
- applicare il principio di rotazione, ove dovuto, e motivare specificamente ogni eventuale deroga;
- garantire la separazione delle funzioni tra chi formula il fabbisogno, chi cura l'istruttoria tecnica o amministrativa, chi assume la decisione di affidamento, chi valuta offerte o preventivi e chi verifica l'esecuzione del contratto;
- assicurare la piena tracciabilità dei contatti con gli operatori economici e delle interlocuzioni intervenute nella fase preparatoria, compresi chiarimenti, sopralluoghi, consultazioni preliminari e richieste di informazioni;
- garantire parità informativa tra gli operatori economici, evitando comunicazioni selettive di dati, elementi tecnici, criteri applicativi o orientamenti valutativi non resi conoscibili secondo le modalità consentite;
- presidiare con particolare attenzione la fase di definizione del contenuto del bando, dell'avviso, dell'invito, della lettera di richiesta preventivo o di altro atto equipollente, al fine di prevenire ogni alterazione delle modalità di scelta del contraente.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di:

- intrattenere rapporti con Funzionari della Pubblica Amministrazione o pubblici ufficiali senza la presenza di almeno un'altra persona, ove possibile, e senza garantire la tracciabilità, come sopra specificato;
- effettuare promesse o indebite elargizioni di denaro o altra utilità (a titolo esemplificativo: assunzioni, conferimenti di incarichi di natura professionale, commerciale o tecnica) a pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio o persone a questi ultimi vicini;
- cedere a raccomandazioni o pressioni provenienti da pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio;
- presentare dichiarazioni non veritiere esibendo documenti in tutto o in parte non corrispondenti alla realtà od omettendo l'esibizione di documenti veri;
- tenere condotte ingannevoli (anche mediante silenzio o omissioni) nei confronti della Pubblica Amministrazione tali da indurre in errori di valutazione;
- alterare o contribuire ad alterare il contenuto del bando, dell'avviso, dell'invito, del capitolato, delle specifiche tecniche, dei criteri di partecipazione o di valutazione, al fine di favorire o svantaggiare uno o più operatori economici;
- alterare o contribuire ad alterare il contenuto documentale di richieste di preventivo, verbali di gara, relazioni istruttorie, provvedimenti di affidamento, attestazioni di urgenza, certificazioni di regolare esecuzione o documentazione giustificativa della spesa, al fine di favorire o svantaggiare operatori

economici o di rappresentare in modo non veritiero la fase di affidamento o di esecuzione;

- frazionare artificiosamente il fabbisogno o ricorrere in modo non corretto a urgenza, infungibilità, affidamento diretto o altre modalità semplificate per eludere il confronto concorrenziale dovuto;
- selezionare o escludere operatori economici in violazione dei criteri previamente individuati, del principio di rotazione o della parità di trattamento;
- fornire anticipatamente a operatori economici informazioni riservate o privilegiate sulla procedura, sui fabbisogni, sui criteri di valutazione, sul contenuto degli atti di gara o sugli orientamenti della stazione appaltante;
- intrattenere contatti non tracciati con operatori economici in pendenza della procedura o nella fase preparatoria, quando tali contatti possano incidere sulla formazione degli atti di gara o sulla scelta del contraente;
- esercitare pressioni improprie sul RUP, sui componenti di commissione, sui responsabili di area o su altri soggetti coinvolti nella procedura;
- formare, utilizzare, sottoscrivere o far circolare verbali, attestazioni, certificazioni, dichiarazioni, SAL, certificati di regolare esecuzione, atti istruttori o altri documenti amministrativi o contabili recanti dati non veritieri, incompleti o fuorvianti, ovvero omettere informazioni rilevanti, quando ciò possa incidere sulla formazione della volontà della stazione appaltante, sulla scelta del contraente, sulla verifica dell'esecuzione o sulla corretta gestione del rapporto contrattuale con la Pubblica Amministrazione.

Di seguito sono elencate le modalità esemplificative dei reati con riferimento alle seguenti attività:

✓ *Gestione di eventi, omaggi e sponsorizzazioni*

La gestione degli omaggi potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di corruzione nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società concedesse omaggi di valore significativo a soggetti appartenenti a controparti pubbliche o private, al fine di compiere azioni corruttive e ottenere benefici.

La gestione delle sponsorizzazioni potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di corruzione nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società sponsorizzasse eventi tramite soggetti terzi riconoscendo a questi compensi non congrui, al fine di dotarli di provviste da utilizzare a fini corruttivi nei confronti della PA o di soggetti privati.

Con riferimento alle attività sopra previste, di seguito si indicano i principi specifici di comportamento. Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella gestione della predetta attività è fatto obbligo di:

- verificare che l'attività di sponsorizzazione di un evento rientri nell'ambito di un budget approvato;
- garantire che le sponsorizzazioni siano esclusivamente motivate e connesse all'attività aziendale e dirette ad accrescere ed a promuovere l'immagine della Società;
- assicurare che tutte le forme di sponsorizzazione siano, oltre che mirate ad attività lecite, giustificate e documentate, autorizzate, verificate e sottoscritte da soggetti a ciò autorizzati;
- garantire che per ogni sponsorizzazione sia adeguatamente conservata la documentazione relativa all'evento (contratto, fatture, evidenze di pagamento, documentazione fotografica da cui si evinca la promozione del logo/immagine aziendale, ecc.);
- garantire che gli omaggi concessi siano di modico valore e direttamente ed esclusivamente connessi all'attività aziendale e diretti ad accrescere ed a promuovere l'immagine della Società;
- prevedere uno screening preventivo dell'ipotetico beneficiario della donazione, ai fini della verifica delle peculiarità ed integrità dello stesso;
- raccogliere ed archiviare la documentazione necessaria a verificare i requisiti di affidabilità, trasparenza e meritevolezza dell'Ente richiedente la liberalità (quali, ad esempio, statuto e documentazione relativa alla mission dell'ente, ecc.);

- nel caso di donazioni destinate ad associazioni, garantire che queste siano associazioni con personalità giuridica, “ONLUS”, enti morali o fondazioni;
- prevedere che i rapporti con le controparti siano formalizzati attraverso adeguati strumenti contrattuali;
- fornire contributi liberali in presenza di una richiesta formale e scritta, non sollecitata e opportunamente approvata dall’ente richiedente;
- garantire la trasparenza e tracciabilità delle donazioni e degli atti di liberalità erogati;
- richiedere all’ente beneficiario, documentazione attestante l’effettivo utilizzo della donazione/liberalità per il progetto/attività per le quali era stato richiesto il contributo;
- garantire la completa archiviazione, a cura delle funzioni aziendali coinvolte, della documentazione attestante il contributo erogato;
- rispettare quanto previsto nel “Regolamento per l’erogazione di contributi e sponsorizzazioni” adottato dalla Società

Nell’ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di:

- promettere o concedere utilità in favore di Enti Pubblici/privati, o ad altri soggetti da questi segnalati, al fine di assicurare alla Società vantaggi indebiti;
- promettere o erogare utilità a pubblici funzionari italiani o stranieri, incluse le sponsorizzazioni, per finalità diverse da quelle istituzionali e di servizio;
- promettere, offrire o corrispondere omaggi che eccedano le normali pratiche commerciali o di cortesia e, in ogni caso, tali da compromettere l’imparzialità e l’indipendenza di giudizio della controparte;
- offrire o promettere ai Funzionari Pubblici o a loro familiari, direttamente o indirettamente, qualsiasi forma di regalo o prestazioni gratuite che possano apparire comunque connessi con il rapporto di affari con la Società, o finalizzati ad influenzare l’indipendenza di giudizio, o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società;
- erogare contributi liberali in favore di un individuo (persona fisica) o una società privata commerciale;
- effettuare sponsorizzazioni od altri progetti a favore di Gruppi e/o partiti politici;
- procedere alla sottoscrizione di contratti di sponsorizzazione a valori volutamente non congrui al fine di fornire un’indebita utilità ad una controparte pubblica o privata;
- promettere o concedere liberalità e/o sponsorizzazioni in favore di Enti Pubblici/privati, o ad altri soggetti da questi segnalati, al fine di assicurare alla Società vantaggi indebiti.

Di seguito sono elencate le modalità esemplificative dei reati con riferimento alle seguenti attività

✓ *Selezione, assunzione del personale, gestione delle retribuzioni e dei rimborsi spese*

L’attività di selezione del personale potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione del reato di corruzione nell’ipotesi, ad esempio, fosse scelto un candidato vicino o indicato da un pubblico ufficiale, al fine di ottenere un indebito vantaggio per la Società.

L’attività di selezione del personale potrebbe altresì presentare profili di rischio in relazione al reato di corruzione fra privati nell’ipotesi in cui, ad esempio, la Società assumesse un soggetto in forza presso un’azienda concorrente in cambio di informazioni utili alla stessa Società (segreti commerciali, industriali, ecc.).

L’attività di selezione del personale potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione di reati di criminalità organizzata nell’ipotesi in cui, ad esempio, fosse selezionato un candidato riconducibile ad un’organizzazione criminale, per collaborare o in qualche modo favorire tale organizzazione in cambio di favori o benefici.

La gestione del personale (con particolare riferimento a malattie, assegni familiari, ecc.) potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche nel caso in cui, ad esempio, il datore di lavoro della Società presentasse una falsa esposizione di somme corrisposte al lavoratore a titolo di indennità per malattia, assegni familiari, ecc., con conseguente conguaglio di tali somme,

in realtà non corrisposte, con quelle da lui dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, così percependo indebitamente dall'INPS le corrispondenti erogazioni.

La determinazione delle retribuzioni potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di corruzione nel caso in cui, ad esempio, la Società concedesse indebitamente una maggiorazione sulla retribuzione ad una persona vicina o gradita ad un funzionario della Pubblica Amministrazione in assenza dei requisiti, nell'interesse o per ottenere un indebito vantaggio per la Società.

L'attività di gestione delle spese di trasferta e dei rimborsi spese potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione ed al reato di corruzione fra privati, nell'ipotesi in cui la Società, al fine di dotare i dipendenti di provviste da utilizzare a fini corruttivi, rimborsasse spese fittizie o spese non rientranti nella normale attività del dipendente.

L'attività formativa finanziata potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di malversazione di erogazioni pubbliche o truffa ai danni dello Stato, nell'ipotesi in cui la Società – pur ricevendo fondi espressamente destinati alla formazione dei dipendenti, mediante artifici e raggiri non li destinasse alle predette finalità oppure organizzasse tali corsi, falsificando – ad esempio – la compilazione dei registri delle presenze.

Con riferimento alle attività sopra previste, di seguito si indicano i principi specifici di comportamento.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella selezione e gestione del personale è fatto obbligo di:

- procedere alla selezione di personale solo quando il fabbisogno sia conforme alle reali esigenze occupazionali della Società e nel rispetto delle pari opportunità di genere nel lavoro;
- procedere alle assunzioni seguendo le procedure ispirate ai principi di trasparenza e dell'evidenza pubblica con regolamentazione dei soggetti coinvolti nelle procedure di selezione;
- compiere attività di selezione atte a garantire che la scelta dei candidati sia effettuata sulla base di considerazioni oggettive delle caratteristiche professionali e personali necessarie all'esecuzione del lavoro da svolgere evitando favoritismi di ogni sorta, previa costituzione della commissione di valutazione;
- prevedere distinte modalità di valutazione attitudinale e tecnica dei candidati;
- operare nel rispetto del criterio di meritocrazia e delle pari opportunità, senza nessuna discriminazione basata sul sesso, l'origine razziale ed etnica, la nazionalità, l'età, le opinioni politiche, le credenze religiose, lo stato di salute, l'orientamento sessuale, le condizioni economico-sociali, in relazione alle reali esigenze della Società;
- in fase di colloquio verificare l'esistenza di eventuali rapporti di parentela del candidato e situazioni di incompatibilità, con richiesta di dichiarazione del candidato in merito all'esistenza di vincoli di parentela o affinità con soggetti pubblici con i quali la Società intrattiene rapporti;
- assumere personale solo ed esclusivamente con regolare contratto di lavoro;
- garantire l'esistenza della documentazione attestante il corretto svolgimento delle procedure di selezione e assunzione;
- assicurare che all'interno della Società siano garantite condizioni di lavoro rispettose della dignità personale, delle pari opportunità e un ambiente di lavoro adeguato, nel rispetto della normativa contrattuale collettiva del settore e della normativa previdenziale, fiscale ed assicurativa;
- assicurare che la definizione delle condizioni economiche sia coerente con la posizione ricoperta dal candidato e le responsabilità/compiti assegnati, la complessità di ruolo e la coerenza con i profili già presenti in azienda e con mansioni similari;
- richiedere ai candidati dichiarazioni che attestano l'onorabilità e il divieto di *pantouflage*

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di:

- operare secondo logiche di favoritismo;
- tollerare forme di lavoro irregolare o minorile o di sfruttamento della manodopera;
- assumere personale, anche per contratti temporanei, senza il rispetto delle normative vigenti (ad esempio in termini di contributi previdenziali ed assistenziali, permessi di soggiorno, etc.);
- assumere o promettere l'assunzione ad impiegati della Pubblica Amministrazione (o loro parenti, affini, amici, ecc.) che abbiano partecipato a processi autorizzativi della Pubblica Amministrazione, atti ispettivi

nei confronti della Società o con i quali siano stati/in corso/in previsione rapporti commerciali con la Società;

- promettere o concedere promesse di assunzione / avanzamento di carriera quando questo non sia conforme alle reali esigenze dell'azienda e non rispetti il principio della meritocrazia.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nell'eventuale gestione dei rimborsi spese è fatto obbligo di sottoporre al proprio responsabile dell'area la nota spese al fine del compimento delle verifiche di inerenza e della conseguente autorizzazione dell'Amministratore Unico.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di:

- emettere note per spese inesistenti;
- effettuare rimborsi spese che:
 - non siano stati preventivamente autorizzati;
 - non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di attività svolta;
 - non siano supportati da giustificativi fiscalmente validi o non siano esposti in nota.

Di seguito sono elencate le modalità esemplificative dei reati con riferimento alle seguenti attività:

- ✓ *Selezione e gestione dei contratti con i fornitori terzi di beni e servizi (incluse le consulenze) sia per mezzo di trattativa privata, che mediante procedure ristrette e procedure aperte - Gestione Area Amministrativa (Ufficio Appalti).*

L'attività di selezione dei fornitori, in caso di trattativa privata, potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione nel caso in cui, ad esempio, la Società stipulasse contratti fittizi o a valori volutamente non congrui al fine di costituire provviste da utilizzare a fini corruttivi oppure nel caso in cui la Società, al fine di ottenere un vantaggio concludesse rapporti con fornitori vicini, graditi o segnalati da altro ente pubblico.

La gestione dei consulenti potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di traffico di influenze illecite nell'ipotesi in cui - ad esempio - un soggetto apicale o sottoposto della Società promettesse denaro o altre utilità ad un professionista che vanta relazioni esistenti con l'ente pubblico deputato alla gestione di una pratica della società, come prezzo della mediazione illecita del consulente stesso nell'interesse o vantaggio della società.

L'attività di selezione dei fornitori potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di corruzione fra privati nel caso in cui -ad esempio- la Società consegnasse denaro o altre utilità (es: omaggi, liberalità, assunzioni, ecc.) al responsabile dell'ufficio acquisti di una società fornitrice al fine di ottenere la fornitura di un bene o di un servizio ad un prezzo inferiore a quello di mercato ovvero a condizioni particolarmente favorevoli rispetto agli standard normalmente in uso.

L'attività di selezione dei fornitori nell'ambito dell'attività di amministrazione di condomini potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di corruzione fra privati nel caso in cui -ad esempio- la Società, per il tramite del soggetto munito di procura per l'amministrazione del condominio, sollecitasse la dazione di denaro o altre utilità (es: omaggi, liberalità, assunzioni, ecc.) da parte di soggetto o società fornitrice di beni o servizi al condominio amministrato al fine di prescegliere proprio il servizio (o la fornitura) dal medesimo offerto.

Con riferimento alle attività sopra previste, di seguito si indicano i principi specifici di comportamento.

Nella gestione dei rapporti con i fornitori di beni e servizi, anche laddove in funzione di Amministratore di Condominio, la Società deve introdurre clausole contrattuali che specifichino:

- che l'impresa o il professionista interessati dichiarino di rispettare i principi di cui al D.lgs. 231/2001, nonché di attenersi ai principi del Codice Etico adottato dalla Società;
- che l'impresa o il professionista interessati dichiarino di aver posto in essere tutti i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione dei reati sopra indicati, avendo dotato – ove possibile - la propria

struttura aziendale di procedure interne e di sistemi del tutto adeguati a tale prevenzione;

- che la non veridicità delle suddette dichiarazioni potrebbe costituire causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella predetta attività è fatto obbligo di osservare la procedura per l'affidamento dei contratti pubblici (Ufficio Appalti) espressamente approvata dalla società che è qui integralmente richiamata. Nei casi di trattativa libera-privata è fatto obbligo di:

- (in caso di acquisto di materiali) redigere l'elenco dei materiali necessari per le opere concordate;
- (in caso di richiesta di consulenza o servizi) indicare nel conferimento dell'incarico le prestazioni richieste e, ove possibile, la loro durata;
- selezionare il fornitore in base alla Procedura aziendale P.Com. 07 ed. 02 e relativo modulo di valutazione;
- verificare l'affidabilità commerciale e professionale dei fornitori selezionati o il mantenimento dei requisiti di affidabilità commerciale e professionale in caso di fornitori storici della Società;
- verificare l'iscrizione (e periodicamente il mantenimento dell'iscrizione in caso di rapporti continuativi) ad Albi o Registri qualora si tratti di professionisti con specifici titoli che necessitino di tale iscrizione;
- individuare il fornitore che risponde meglio alle esigenze della Società (possesso di eventuali certificazioni o attestazioni, qualità, prezzo, tempi di consegna, ad esempio);
- garantire la tracciabilità dell'iter di selezione del fornitore archiviando la relativa documentazione di supporto;
- accettare esclusivamente forniture che siano conformi agli ordini di acquisto (per la verifica possono essere impiegate diverse metodologie: ispezione, controllo dei certificati, ecc.);
- gestire, tramite bolla di reso al fornitore, eventuali forniture non conformi;
- verificare l'esistenza delle specifiche autorizzazioni dei fornitori che svolgono attività per le quali sono richieste;
- verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti e controparti effettivamente coinvolte;
- applicare un adeguato sistema di sanzioni che tenga conto della peculiare gravità delle violazioni di cui ai punti precedenti, come meglio specificato nel capitolo "Sistema sanzionatorio disciplinare" della Parte Generale del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo;
- archiviare la relativa documentazione.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di:

- fare uso di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti poiché mai avvenute o con indicazione di importi superiori rispetto al reale valore (c.d. sovrappagamento);
- fare uso di fatture per operazioni realmente avvenute, ma fra soggetti diversi rispetto a quelli indicati nella documentazione contabile;
- effettuare pagamenti in contanti, su conti correnti cifrati o non intestati al fornitore o diverso da quello previsto dal contratto;
- effettuare pagamenti in paesi diversi da quello di residenza del fornitore;
- effettuare pagamenti non adeguatamente documentati o per operazioni oggettivamente inesistenti (in tutto o in parte) o per operazioni realmente avvenute, ma fra soggetti diversi da quelli indicati nella documentazione contabile;
- creare fondi a fronte di pagamenti non giustificati (in tutto o in parte);
- effettuare o far effettuare prestazioni in favore di consulenti e fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi e
- riconoscere loro compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- compiere sul conto corrente della Società operazioni finalizzate a rendere in tutto o in parte inefficace

una procedura di riscossione coattiva.

Di seguito sono elencate le modalità esemplificative dei reati con riferimento alle seguenti attività:

- ✓ *Gestione delle risorse finanziarie e della piccola cassa; gestione dei pagamenti e dei rapporti con gli istituti di credito*

La gestione poco trasparente delle risorse finanziarie potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione o corruzione fra privati nell'ipotesi in cui, ad esempio, si consentisse alla Società l'accantonamento di fondi da impiegare a fini corruttivi.

L'attività di gestione della cassa potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società utilizzasse le somme di cui alla cassa per costituire una provvista da utilizzare a fini corruttivi.

La gestione dei rapporti con gli istituti di credito potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di corruzione fra privati nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società, promettesse denaro o altre utilità ad un funzionario di un istituto bancario al fine di ottenere finanziamenti o mutui in assenza dei presupposti.

La gestione delle risorse finanziarie (con particolare riferimento ai pagamenti) potrebbe astrattamente presentare profili di rischio in relazione ai delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società potesse utilizzare indebitamente, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti.

Ai Destinatari a qualsiasi titolo coinvolti nelle aree a rischio sopra individuate è fatto obbligo di:

- rispettare i limiti di utilizzo del denaro contante di cui al D.lgs. 231/2007 nella versione di tempo in tempo vigente;
- autorizzare alla gestione ed alla movimentazione dei flussi finanziari solo soggetti previamente identificati e a ciò autorizzati;
- effettuare i pagamenti a fronte di fatture controllate e inserite a sistema;
- verificare che in tutte le operazioni sia indicato (oltre alle coordinate bancarie) il destinatario del pagamento/incasso che deve coincidere con quanto indicato nella documentazione di supporto;
- al momento del pagamento, verificare la piena coincidenza fra il soggetto ricevente il pagamento e il soggetto che ha fornito i beni o eseguito la prestazione;
- al momento dell'incasso, verificare la piena coincidenza fra il soggetto pagante e il soggetto che ha beneficiato della prestazione del servizio;
- effettuare tutte le movimentazioni di flussi finanziari con strumenti che ne garantiscono la tracciabilità;
- verificare la regolarità degli incassi e garantire il controllo costante dello scaduto;
- archiviare tutta la documentazione presso le funzioni di volta in volta coinvolte nel processo.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di:

- effettuare pagamenti per contanti (per importi superiori ai limiti previsti dal D.lgs. 231/2007 nella versione di tempo in tempo vigente) o con mezzi di pagamento non tracciabili;
- effettuare pagamenti su conti correnti cifrati o conti correnti non intestati al fornitore in caso di trattativa privata;
- effettuare pagamenti su conti correnti diversi da quelli previsti contrattualmente;
- effettuare pagamenti non adeguatamente documentati o per operazioni oggettivamente inesistenti (in tutto o in parte) o per operazioni realmente avvenute, ma fra soggetti diversi da quelli indicati nella documentazione contabile;

- effettuare pagamenti o riconoscere compensi in favore di soggetti terzi che operino per conto della Società che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico svolto;
- compiere sul conto corrente della Società operazioni finalizzate a rendere in tutto o in parte inefficace una procedura di riscossione coattiva;
- utilizzare indebitamente, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti;
- effettuare pagamenti non adeguatamente documentati o per operazioni oggettivamente inesistenti (in tutto o in parte) o per operazioni realmente avvenute, ma fra soggetti diversi da quelli indicati nella documentazione contabile;
- creare fondi a fronte di pagamenti non giustificati (in tutto o in parte).

Di seguito sono elencate le modalità esemplificative dei reati con riferimento alla seguente attività:

- ✓ *Gestione del contenzioso e dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria*

L'attività gestione del contenzioso potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di corruzione in atti giudiziari (sia direttamente che per il tramite di consulenti legali) in occasione dei rapporti con l'Autorità Amministrativa e Giudiziaria, al fine di favorire la Società in processi pur in assenza dei presupposti.

L'attività di gestione del contenzioso potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di corruzione in atti giudiziari qualora ad esempio la Società cedesse denaro ad un cancelliere o a un ufficiale giudiziario al fine di ricompensarlo per il favorevole esito di una procedura esecutiva o per l'ottenimento di notizie processuali riservate e coperte da segreto.

L'area è in generale associata al rischio di commissione del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria in quanto si tratta della condotta che può essere realizzata da chiunque, con violenza, minaccia, con offerta o promessa di denaro o di altre utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere, davanti alla autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Con riferimento alle attività sopra previste, di seguito si indicano i principi specifici di comportamento.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella gestione del contenzioso è fatto divieto di:

- effettuare prestazioni o pagamenti in favore di legali esterni, consulenti, periti o altri soggetti terzi che operino per conto della Società, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- adottare comportamenti contrari alle leggi e al Codice Etico in sede di incontri formali ed informali, anche a mezzo di legali esterni e Consulenti, per indurre Giudici o Membri di Collegi Arbitrali (compresi gli ausiliari e i periti d'ufficio) a favorire indebitamente gli interessi della Società;
- adottare comportamenti contrari alle leggi e al Codice Etico in sede di ispezioni/controlli/verifiche da parte degli Organismi pubblici o periti d'ufficio, per influenzarne il giudizio/parere nell'interesse della Società, anche a mezzo di legali esterni e consulenti;
- rendere in tutto o in parte inefficace una procedura di riscossione coattiva alienando beni propri o altrui in maniera simulata o compiendo altri atti fraudolenti;

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione dei rapporti con l'Autorità giudiziaria, oltre al complesso di regole di cui al presente Modello, ai Destinatari è fatto obbligo di conoscere e rispettare quanto di seguito riportato:

- nei rapporti con l'Autorità giudiziaria, i Destinatari sono tenuti a prestare una fattiva collaborazione ed a rendere dichiarazioni veritiere, trasparenti ed esaustivamente rappresentative dei fatti;
- nei rapporti con l'Autorità giudiziaria, i Destinatari e, segnatamente, coloro i quali dovessero risultare

indagati o imputati in un procedimento penale, anche connesso, inerente all'attività lavorativa prestata nella Società, sono tenuti ad esprimere liberamente le proprie rappresentazioni dei fatti od a esercitare la facoltà di non rispondere accordata dalla legge.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di:

- coartare od indurre, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, nel malinteso interesse della Società, la volontà dei Destinatari di rispondere all'Autorità giudiziaria o di avvalersi della facoltà di non rispondere;
- accettare, nei rapporti con l'Autorità giudiziaria, denaro o altra utilità, anche attraverso consulenti della Società medesima;
- indurre il Destinatario, nei rapporti con l'Autorità giudiziaria, a rendere dichiarazioni non veritiere oppure a tacere in merito ai fatti dei quali sia venuto a conoscenza.

A.4 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi degli articoli indicati nella presente Parte Speciale provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti al presente capitolo.

Rientrano altresì tra le informazioni da trasmettere all'Organismo di Vigilanza e, per quanto di competenza, al RPCT, le anomalie o criticità concernenti la programmazione degli acquisti, la definizione del fabbisogno, le indagini di mercato, le richieste di preventivo, le consultazioni preliminari, le deroghe al principio di rotazione, le modifiche dei requisiti o dei criteri in corso di procedura, le contestazioni degli operatori economici, le sostituzioni o incompatibilità relative a RUP e commissioni, nonché ogni scostamento rilevante dalle regole interne e dal Codice dei contratti pubblici nella fase di scelta del contraente.

Inoltre, a titolo esemplificativo, i Destinatari sono tenuti a trasmettere all'Organismo:

- i provvedimenti o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati rilevanti ai fini del Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti;
- le richieste di assistenza legale in caso di avvio di procedimento giudiziario a proprio carico per i reati rilevanti ai fini del Decreto;
- le notizie evidenziando i procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate, i provvedimenti assunti ovvero i provvedimenti motivati di archiviazione di procedimenti disciplinari a carico del personale aziendale;
- le informazioni rilevanti in ordine ad eventuali criticità delle regole di cui al Modello.

Ciascun soggetto partecipante ad accessi ispettivi deve provvedere ad inviare all'Organismo di Vigilanza un *memorandum* relativo ad essi, come da facsimile di cui al documento "Flussi informativi verso l'OdV" allegato al presente Modello.

R.P.C.T. e OdV definiscono e approvano ogni tre anni (in coincidenza con l'approvazione del P.T.C.P.T.) la gestione dei flussi reciproci.

A.5 Sanzioni

I comportamenti posti in essere dai Destinatari in violazione della presente Parte Speciale (o elusivi della stessa) sono considerati illeciti disciplinari in accordo con quanto previsto dal Sistema Disciplinare e Sanzionatorio di cui alla Parte Generale del presente Modello.

Ogni violazione delle prescrizioni ivi contenute ovvero i comportamenti elusivi delle stesse da parte di soggetti "terzi destinatari" del Modello, è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole societarie interne, secondo quanto previsto dalle clausole inserite nei relativi contratti.

PARTE SPECIALE B

DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

Finalità della Parte Speciale B

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i "Destinatari" del presente Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato previste dagli artt. 24- bis e 25-novies del D.lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di definire:

- i principi di comportamento che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

B.1 Fattispecie di reato rilevanti

Per completezza, di seguito vengono riportate tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi degli artt. 24-*bis* e 25-*novies* del Decreto.

I reati informatici e trattamento illecito di dati

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.)

La norma tutela la privacy informatica e telematica, ovvero la riservatezza dei dati memorizzati nei sistemi informatici o trasmessi con i sistemi telematici. Essa prevede due distinte condotte di reato: quella dell'accesso abusivo in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, e quella di chi vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto di escluderlo.

Intercettazioni, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.)

La norma punisce chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.)

La norma punisce chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.)

La norma punisce chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici. È prevista un'aggravante se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.)

La norma sanziona, salvo che il fatto costituisca più grave reato, la condotta di commettere un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità,

La pena è aumentata qualora dal fatto derivi la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o

la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici o se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.)

La norma sanziona, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* c.p.)

La norma sanziona la stessa condotta di cui al punto precedente nel caso in cui il fatto è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

La pena è aumentata se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile e se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.)

La norma punisce chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinquies* c.p.)

La norma punisce chiunque allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

Documenti informatici (art. 491-*bis* c.p.)

La norma sanziona le condotte di falso sui documenti informatici pubblici aventi efficacia probatoria estendendo l'applicazione delle disposizioni sulla falsità in atti (falso materiale e ideologico) alle ipotesi di falso su documento informatico.

Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.)

La norma sanziona il soggetto, che nell'esercizio dei propri servizi di certificazione di firma elettronica ed al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare un danno, viola gli obblighi di legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Illeciti in materia di cybersicurezza (art. 1 comma 11bis Legge 133/2019)

La norma punisce chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto.

I reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto)

Si tratta di reati previsti dalla L. 22 aprile 1941, n. 633 a tutela del diritto d'autore. Segnatamente: Protezione penale dei diritti di utilizzazione economica e morale (art. 171, comma 1, lett. a-bis e comma 3 della L. 22 aprile 1941, n. 633)

Tale norma reprime la condotta di chi, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, mette a

disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

È previsto un aggravio di pena se la condotta è commessa sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore.

Tutela penale del software e delle banche dati (art. 171-bis, comma 1, L. 22 aprile 1941, n. 633)

La norma in esame punisce chi duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). È altresì perseguito penalmente il medesimo comportamento se inerente a qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

Tutela penale delle opere audiovisive (art. 171-ter, L. 22 aprile 1941, n. 633)

Il comma primo della norma in esame punisce una serie di condotte se realizzate per un uso non personale e a fini di lucro; nello specifico sono sanzionate:

l'abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

l'abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

fuori dai casi di concorso nella duplicazione o riproduzione, l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita o la distribuzione, la distribuzione, la messa in commercio, la concessione in noleggio o la cessione a qualsiasi titolo, la proiezione in pubblico, la trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, la trasmissione a mezzo della radio, il far ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui sopra;

la detenzione per la vendita o la distribuzione, la messa in commercio, la vendita, il noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la proiezione in pubblico, la trasmissione a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della legge sul diritto d'autore, l'apposizione di contrassegno da parte della SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

la ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, in assenza di accordo con il legittimo distributore;

l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita o la distribuzione, la distribuzione, la vendita, la concessione in noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la promozione commerciale, l'installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, la vendita, il noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, la detenzione per scopi commerciali di attrezzature, prodotti o componenti ovvero la prestazione di servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di prevenzione ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure;

l'abusiva rimozione o alterazione delle informazioni elettroniche che identificano l'opera o il materiale protetto, nonché l'autore o qualsiasi altro titolare dei diritti ai sensi della legge sul diritto d'autore, ovvero la distribuzione, l'importazione a fini di distribuzione, la diffusione per radio o per televisione, la comunicazione o la messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate

le suddette informazioni elettroniche.

Il secondo comma della norma in esame invece punisce:

l'abusiva riproduzione, duplicazione, trasmissione, diffusione, vendita, messa in commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

la comunicazione al pubblico a fini di lucro e in violazione delle disposizioni sul diritto di comunicazione al pubblico dell'opera, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

la realizzazione di un comportamento previsto dal comma 1 da parte di chi esercita in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita, commercializzazione o importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

la promozione o l'organizzazione delle attività illecite di cui al comma primo.

Il terzo comma prevede un'attenuante se il fatto è di particolare tenuità, mentre il comma quarto prevede alcune pene accessorie, ovvero la pubblicazione della sentenza di condanna, l'interdizione da una professione o da un'arte, l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Responsabilità penale relativa ai supporti (art. 171-septies, L. 22 aprile 1941, n. 633)

La norma in analisi prevede l'applicazione della pena comminata per le condotte di cui al comma 1 dell'art. 171-ter anche per:

- i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno SIAE, i quali non comunicano alla medesima entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
- chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi.

Responsabilità penale relativa a trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (art. 171-octies, L. 22 aprile 1941, n. 633)

La norma in esame reprime la condotta di chi, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

B.2 Principali aree a rischio

Le principali aree a rischio della Società, con riferimento ai delitti informatici e trattamento illecito di dati e ai reati in materia di violazione del diritto d'autore sono riconducibili a:

- ✓ *Gestione della sicurezza informatica, acquisto ed utilizzo di opere dell'ingegno protette dal diritto d'autore, gestione del sito internet e, in generale, dell'immagine della Società.*

Si precisa che tali aree a rischio potrebbero essere associate, in via indiretta o residuale, anche a fattispecie di reato "231" non espressamente indicate (per maggiori dettagli cfr. "Mappatura delle attività sensibili").

I presidi compendati nella presente Parte Speciale, pertanto, risultano utili, nel loro complesso, a prevenire anche fattispecie criminose non espressamente richiamate.

B.3 Principi di comportamento e modalità esemplificative di commissione del reato

In generale, è fatto obbligo di assicurare che la gestione dell'attività di cui sopra avvenga nell'assoluto rispetto di:

- Leggi e normative vigenti;
- Principi di lealtà, correttezza e chiarezza;
- Codice Etico;
- Modello di organizzazione, gestione e controllo della Società;
- Eventuali procedure aziendali che regolano l'attività di riferimento. Qualora vi sia conflitto tra le regole previste nel presente Modello e quelle di cui alle suddette procedure, troveranno applicazione sempre le disposizioni più rigorose.

In generale, è fatto divieto di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui agli artt. 24-bis e 25-novies del D.lgs. 231/2001 innanzi richiamate. Di seguito sono elencate le modalità esemplificative dei reati con riferimento alle seguenti attività:

Gestione della sicurezza informatica acquisto e utilizzo di opere dell'ingegno protette dal diritto d'autore, gestione del sito internet e, in generale, dell'immagine della Società

La gestione della sicurezza informatica potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione di reati informatici e, più in particolare, quelli inerenti l'alterazione di documenti aventi efficacia probatoria, la gestione degli accessi ai sistemi informativi interni o di concorrenti terzi e la diffusione di virus o programmi illeciti. Nello specifico, un soggetto apicale o sottoposto della Società potrebbe ad esempio introdursi nel sistema informatico di un concorrente per compiere operazioni che potrebbero portare un interesse o vantaggio per l'azienda (conoscere il portafoglio clienti, ad esempio).

L'attività d'installazione dei software protetti potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione di reati in materia di violazione del diritto d'autore nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società scaricasse, per utilizzo ai fini lavorativi-professionali e comunque nell'ambito societario, software protetti dal diritto d'autore perché opere dell'ingegno (come ad esempio Autocad, Solidedge e simili), senza provvedere all'acquisto della licenza o del diritto di utilizzo.

L'attività d'installazione dei software protetti potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione di reati in materia di violazione del diritto d'autore nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società duplicasse, per trarne profitto, programmi per elaboratore oppure fosse possibile l'utilizzo di password rilasciate a terzi per l'accesso a siti a pagamento o comunque non di pubblico dominio (es. banche dati legislative) al fine di acquisire informazioni senza averne titolo.

L'attività relativa alla gestione del sito internet aziendale potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione di reati in materia di violazione del diritto d'autore nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società utilizzasse immagini protette da *copyright* nel sito internet.

Con riferimento alle attività sopra previste, di seguito si indicano i principi specifici di comportamento. Per presidiare tali rischi:

- i server sono ospitati in locali dedicati e messi in sicurezza;
- l'accesso ai suddetti locali è riservato al solo personale autorizzato;
- l'accesso logico ai sistemi informativi è protetto in conformità alle disposizioni in materia di riservatezza dei dati (GDPR);
- la rete è protetta da firewall e da software antivirus/antispam periodicamente aggiornati;
- i backup dei dati residenti sui server sono salvati periodicamente;
- le licenze software acquistate sono verificabili tramite contratto o portale del fornitore;
- è gestito (analogicamente o tramite *alert* del sistema) scadenziario relativo alle eventuali scadenze periodiche delle licenze collegate ai software in uso.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nella gestione dei sistemi informativi aziendali è fatto obbligo di:

- utilizzare le risorse informatiche assegnate esclusivamente per l'espletamento della propria attività;
- custodire accuratamente le proprie credenziali d'accesso ai sistemi informativi della Società, con modalità idonee, evitando che terzi soggetti possano venirne a conoscenza, ed evitando in ogni caso la memorizzazione in chiaro in file condivisi, documenti non protetti o supporti accessibili a soggetti non

autorizzati;

- segnalare immediatamente al proprio diretto Responsabile, o al Responsabile all'Area Tecnica o direttamente al DPO ogni anomalia o sospetto incidente di sicurezza, ivi compresi tentativi di *phishing*, accessi non riconosciuti, smarrimento o furto di dispositivi, invii anomali di posta elettronica, possibili diffusioni non autorizzate di dati o credenziali;
- porre la massima attenzione nell'aprire i file attachments di posta elettronica prima del loro utilizzo (non eseguire download di file eseguibili o documenti da siti Web);
- garantire la tracciabilità dei documenti prodotti attraverso l'archiviazione delle varie versioni dei documenti o comunque garantire meccanismi di tracciabilità delle modifiche;
- assicurare meccanismi di protezione dei file, quali password, conversione dei documenti in formato non modificabile, compatibilmente con il tema trasparenza.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di:

- utilizzare le risorse informatiche (es. personal computer fissi o portatili) assegnate dalla Società per finalità diverse da quelle lavorative;
- utilizzare le caselle di posta elettronica aziendale per motivi diversi da quelli strettamente legati all'attività lavorativa;
- utilizzare supporti rimovibili personali come chiavette usb o hd esterni e invio di documentazione aziendale tramite portali esterni in cloud, fatte salve specifiche deroghe autorizzate per iscritto dal responsabile di Area;
- conservare o condividere credenziali, password o codici di accesso in file non protetti, cartelle condivise o documenti accessibili a soggetti non autorizzati;
- utilizzare strumenti di intelligenza artificiale non autorizzati per trattare dati personali, categorie particolari di dati, credenziali, atti di gara, documentazione tecnica, contrattuale, contabile o altra documentazione riservata della Società;
- alterare documenti elettronici, pubblici o privati, con finalità probatoria;
- accedere, senza averne la autorizzazione, ad un sistema informatico o telematico o trattenersi contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto di escluderlo (il divieto include sia l'accesso ai sistemi informativi interni che l'accesso ai sistemi informativi di enti concorrenti, pubblici o privati, allo scopo di ottenere informazioni su sviluppi commerciali o industriali);
- procurarsi, riprodurre, diffondere, comunicare, ovvero portare a conoscenza di terzi codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico altrui protetto da misure di sicurezza, oppure nel fornire indicazioni o istruzioni idonee a consentire ad un terzo di accedere ad un sistema informatico altrui protetto da misure di sicurezza;
- procurarsi, produrre, riprodurre, importare, diffondere, comunicare, consegnare o, comunque, mettere a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, l'alterazione del suo funzionamento (il divieto include la trasmissione di virus con lo scopo di danneggiare i sistemi informativi di enti concorrenti);
- intercettare, impedire o interrompere illecitamente comunicazioni informatiche o telematiche;
- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati e programmi informatici (il divieto include l'intrusione non autorizzata nel sistema informativo di società concorrente, con lo scopo di alterare informazioni e dati di quest'ultima);
- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità;
- distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ostacolarne gravemente il funzionamento;
- distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ostacolarne gravemente il funzionamento;

- installare software/programmi aggiuntivi;
- fornire informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al DL 105/2019 come convertito dalla L. 133/2019, al fine di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui alla normativa di riferimento;
- fornire informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero rilevanti per le comunicazioni di cui al DL 105/2019 come convertito dalla L. 133/2019, al fine di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui alla normativa di riferimento;
- fornire informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero rilevanti per le attività ispettive e di vigilanza previste dal DL 105/2019 come convertito dalla L. 133/2019, al fine di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui alla normativa di riferimento;
- omettere di comunicare entro i termini prescritti i dati, informazioni o elementi di fatto di cui alla normativa di riferimento.

I presidi di controllo sopra indicati sono applicati dalla Società anche ai fini della prevenzione dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di:

- porre in essere, nell'ambito delle proprie attività lavorative e/o mediante utilizzo delle risorse della Società, comportamenti di qualsivoglia natura atti a ledere diritti di proprietà intellettuale altrui;
- introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita, porre in vendita o comunque mettere in circolazione - al fine di trarne profitto - beni/opere realizzati usurpando il diritto d'autore o brevetti di terzi;
- diffondere - tramite reti telematiche - un'opera dell'ingegno o parte di essa;
- duplicare, importare, distribuire, vendere, concedere in locazione, diffondere/trasmettere al pubblico, detenere a scopo commerciale - o comunque per trarne profitto - programmi per elaboratori, banche dati, opere a contenuto letterario, musicale, multimediale, cinematografico, artistico per i quali non siano stati assolti gli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi al suo esercizio.

B.4 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Tutti i Destinatari del Modello che a diverso titolo siano coinvolti nella gestione dei sistemi informativi segnalano all'Organismo di vigilanza qualsiasi eccezione comportamentale rispetto alle regole sopra indicate, nonché a quelle riportate nel Codice Etico o comunque qualsiasi evento inusuale, indicando le ragioni delle difformità e dando atto del processo autorizzativo seguito.

Rientrano in particolare tra gli eventi da segnalare, anche per il tramite dell'Area Tecnica e salva la possibilità di segnalazione diretta all'Organismo di Vigilanza, gli incidenti informatici significativi, i tentativi di *phishing* con impatto potenziale o effettivo, la presenza di *malware*, gli accessi anomali, lo smarrimento o il furto di dispositivi aziendali, le possibili violazioni di dati personali, la conservazione impropria di credenziali, l'utilizzo non autorizzato di strumenti di intelligenza artificiale, gli esiti negativi dei test di *backup* o *restore*, nonché le contestazioni o i rilievi rilevanti formulati da Autorità o da fornitori esterni in merito alla sicurezza delle informazioni.

B.5 Sanzioni

I comportamenti posti in essere dai Destinatari in violazione della presente Parte Speciale (o elusivi della stessa) sono considerati illeciti disciplinari in accordo con quanto previsto dal Sistema Disciplinare e Sanzionatorio di cui alla Parte Generale del presente Modello.

Ogni violazione delle prescrizioni ivi contenute ovvero i comportamenti elusivi delle stesse da parte di soggetti "terzi destinatari" del Modello, è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole societarie interne, secondo quanto previsto dalle clausole inserite nei relativi contratti.

B.6 Azioni proposte in sede di prossimo aggiornamento

In coerenza con l'attuale assetto organizzativo della Società e fermo il rafforzamento dei presidi già attuato a seguito dell'evento di sicurezza informatica verificatosi nel 2024, la Società si propone di completare entro agosto 2026, per i profili connessi all'utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale e al consolidamento organizzativo dei presidi *cyber*, e senza pregiudizio per gli adempimenti già immediatamente vigenti in materia di protezione dei dati personali e sicurezza delle informazioni, le seguenti misure:

- formalizzare con atto organizzativo interno l'attribuzione all'**Area Tecnica** delle funzioni di coordinamento interno dei presidi ICT e *cybersecurity*, dei rapporti con il fornitore specializzato esterno, della gestione delle *escalation* e della raccolta dei flussi informativi rilevanti verso Direzione, DPO/RPD e Organismo di Vigilanza;
- formalizzare, nei contratti o atti di nomina con il fornitore esterno, livelli di servizio, perimetro delle attività, tempi di presa in carico degli incidenti, obblighi di riservatezza, tracciabilità degli interventi, reportistica periodica, modalità di gestione delle credenziali privilegiate, verifiche periodiche e diritto di audit della Società;
- adottare o aggiornare una procedura di *incident response* e *data breach* che disciplini almeno: classificazione dell'evento, presa in carico immediata, *escalation* interna, coinvolgimento del DPO/RPD, conservazione dei log, misure di contenimento, valutazione dell'eventuale notifica al Garante e della comunicazione agli interessati, chiusura dell'evento e piano di rimedio;
- adottare una procedura aziendale sulla gestione delle credenziali e degli accessi privilegiati, con divieto espresso di conservazione in chiaro delle password, revisione periodica delle abilitazioni, tracciamento degli accessi amministrativi, regole per la cessazione o modifica delle utenze e utilizzo di autenticazione forte ove tecnicamente applicabile;
- disciplinare con apposita policy l'utilizzo consentito di strumenti di intelligenza artificiale, prevedendo che essi possano essere impiegati solo previa autorizzazione, per finalità compatibili con le attività societarie e con espresso divieto di inserire in sistemi non autorizzati dati personali, categorie particolari di dati, credenziali o documentazione riservata; deve essere inoltre prevista una verifica umana qualificata per gli output utilizzati in processi amministrativi, tecnici, contabili, contrattuali o di selezione;
- pianificare formazione periodica obbligatoria per il personale dipendente e per i soggetti apicali in materia di phishing, custodia delle credenziali, uso corretto della posta elettronica, gestione dei documenti riservati, uso consentito dell'intelligenza artificiale, *data breach* e obblighi di segnalazione interna;
- pianificare test periodici di ripristino dei backup, verifiche campionarie sul corretto funzionamento dei presidi di monitoraggio e audit annuali sui livelli di servizio del fornitore esterno e sull'effettiva applicazione delle procedure interne;
- assicurare che l'Area Tecnica trasmetta all'Organismo di Vigilanza, con cadenza almeno annuale e in ogni caso al ricorrere di eventi significativi, una reportistica riepilogativa sugli incidenti, sulle anomalie riscontrate, sui test svolti, sulle misure correttive adottate e sullo stato di attuazione del piano di rafforzamento.

Si dà atto che, sulla base della valutazione svolta in relazione all'assetto organizzativo, alle dimensioni aziendali e alle attività concretamente esercitate dalla Società, Ge.S.I., in quanto società in house di piccole dimensioni, non risulta allo stato ricompresa automaticamente tra i soggetti NIS per tale sola qualifica, rientrando piuttosto tra le ulteriori tipologie di soggetti suscettibili di eventuale individuazione da parte dell'Autorità competente; resta pertanto fermo l'obbligo dell'Area Tecnica di monitorare periodicamente l'evoluzione normativa e organizzativa, nonché di curare gli eventuali adempimenti conseguenti in caso di specifica comunicazione dell'Autorità o di successivo accertato rientro diretto della Società in una delle tipologie settoriali previste dalla disciplina applicabile.

PARTE SPECIALE C

REATI SOCIETARI

RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO

REATI TRIBUTARI

Finalità della Parte Speciale C

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del presente Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dagli art. 25-ter, 25-octies e 25-quinquiesdecies del D.lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di definire:

- i principi di comportamento che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

C.1 Fattispecie di reato rilevanti

Per completezza, di seguito vengono riportate le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi degli artt. 25-ter (ad eccezione dei reati di "corruzione fra privati" già indicati nella Parte Speciale "A" del Presente Modello organizzativo), 25-octies e 25-quinquiesdecies del Decreto.

Reati societari

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

La norma punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore.

La fattispecie riguarda anche le falsità o le omissioni relative a beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)

Si tratta dei fatti di cui all'articolo 2621 c.c. (puniti con una pena ridotta rispetto a quanto previsto per il reato di false comunicazioni sociali), tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui sopra quando i fatti di cui all'articolo 2621 c.c. riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.⁴

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Il reato di impedito controllo si verifica nell'ipotesi in cui, attraverso l'occultamento di documenti o altri idonei artifici, si impedisca o semplicemente si ostacoli lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite

⁴ I limiti di cui all'art. 1 co. 2 del RD 267/1942 riguardano il possesso congiunto dei seguenti requisiti:

- a) attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
- b) ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
- c) debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila

ai soci e ad altri organi sociali.⁵

Il reato si considera imputabile alla società unicamente nell'ipotesi in cui l'impedimento, o il semplice ostacolo abbia cagionato un danno ai soci, stante l'esplicito riferimento al solo secondo comma di tale disposizione, contenuto nel D.lgs. 231/2001.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Riguarda la condotta di amministratori i quali, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli riducendo l'integrità ed effettività del capitale sociale a garanzia dei diritti dei creditori e dei terzi.

Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.)

Il reato riguarda la condotta degli amministratori, i quali ripartiscono utili, o acconti sugli utili, che non sono stati effettivamente conseguiti, o che sono destinati per legge a riserva.

La fattispecie potrebbe verificarsi inoltre attraverso la ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Il reato è costituito dalla condotta degli amministratori mediante l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dai casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante in modo tale da procurare una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Le operazioni in pregiudizio dei creditori sono costituite dalla condotta degli amministratori i quali, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni, cagionando danno ai creditori.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Il reato riguarda la condotta degli amministratori e dei soci conferenti i quali, anche in parte, formano o aumentano in modo fittizio il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Il reato si perfeziona quando chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

È opportuno ricordare che la responsabilità dell'ente è configurabile solo quando la condotta prevista dall'articolo in esame sia realizzata nell'interesse dell'Ente. Ciò rende difficilmente ipotizzabile il reato in questione che, di norma, viene realizzato per favorire interessi di parte e non dell'ente.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

La realizzazione della fattispecie di reato prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Il reato si realizza nel caso in cui determinati soggetti (amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori di società o enti e, in generale, i soggetti sottoposti alle autorità pubbliche di vigilanza *ex lege*) espongano, in occasione di comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza, cui sono tenuti in forza di legge, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero occultino, totalmente o parzialmente, con mezzi fraudolenti, fatti che erano tenuti a comunicare, circa la situazione patrimoniale, economica o finanziaria della società, anche qualora le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi. In tale ipotesi il reato si perfeziona nel caso in cui la condotta criminosa sia specificamente volta ad ostacolare l'attività delle autorità pubbliche di vigilanza.

⁵ Così come modificato dall'art. 37 comma 35 lett. a) del D.lgs. 39/2010. La fattispecie di impedito controllo alle società di revisione è disciplinata dall'art 29 del D.lgs. 39/2010 non espressamente richiamato dal D.lgs. 231/2001.

Il reato si realizza, altresì, indipendentemente dal fine perseguito dagli stessi soggetti, ma soltanto qualora l'attività dell'autorità di pubblica vigilanza sia effettivamente ostacolata dalla loro dei predetti soggetti, di qualunque genere essa sia, anche omissiva.

Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio

Ricettazione

La norma punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da reato o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare. La pena è diminuita quando il fatto è di particolare tenuità oppure riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Riciclaggio

La norma punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. La pena è diminuita se il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

La norma punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto. La pena è diminuita se il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.)

La norma punisce chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. La pena è diminuita quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi e se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Reati tributari

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 co. 1 e co. 2 bis del D.lgs. 74/2000)

La norma punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. La pena è diminuita se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del D.lgs. 74/2000)

La fattispecie in esame punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 co. 1 e 2 bis del D.lgs. 74/2000)

La norma punisce chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. La pena è diminuita se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 del D.lgs. 74/2000)

La fattispecie in esame punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 del D.lgs. 74/2000)

La norma punisce chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. La pena è aumentata se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila.

La norma punisce altresì chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. La pena è aumentata se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila.

Dichiarazione infedele (in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere, art. 4 D.lgs. 74/2000)

La norma punisce chiunque, fuori dei casi previsti dagli artt. 2 e 3, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui sopra, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

Fuori dei casi di cui al capoverso precedente, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette.

Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal primo capoverso.

Si precisa che, ai fini del riconoscimento della responsabilità dell'ente ai sensi del D.lgs. 23/2001, le condotte riportate nell'ultimo punto sono rilevanti se commesse nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

Omessa dichiarazione (in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere, art. 5 D.lgs. 74/2000)

La norma punisce chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

La norma punisce altresì chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

Ai fini delle disposizioni sopra previste non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Come per la precedente ipotesi di reato, ai fini del riconoscimento della responsabilità dell'ente ai sensi del

D.lgs. 23/2001, le condotte sopra riportate sono rilevanti se commesse nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

Indebita compensazione (in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere, art. 10 quater D.lgs. 74/2000)

La norma punisce chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'art. 17 D.lgs. 241/1997, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro. La pena è aumentata se non sono versate le somme dovute, utilizzando in compensazione, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

Come per le precedenti 2 ipotesi di reato, ai fini del riconoscimento della responsabilità dell'ente ai sensi del D.lgs. 23/2001, le condotte sopra riportate sono rilevanti se commesse nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

C.2 Principali aree a rischio

Le principali aree a rischio della Società, con riferimento ai reati sopra indicati sono riconducibili a:

- ✓ *Selezione, assunzione del personale, gestione delle retribuzioni e dei rimborsi spese;*
- ✓ *Selezione e gestione dei fornitori di beni e servizi (incluse le consulenze);*
- ✓ *Gestione delle risorse finanziarie e della piccola cassa e Gestione dei pagamenti e dei rapporti con gli istituti di credito;*
- ✓ *Gestione delle liberalità, degli omaggi e delle sponsorizzazioni;*
- ✓ *Gestione della contabilità e predisposizione del bilancio;*
- ✓ *Gestione delle dichiarazioni previste ai fini fiscali;*
- ✓ *Gestione dei cespiti;*
- ✓ *Gestione delle attività assembleari e operazioni sul capitale;*
- ✓ *Gestione dei rapporti intercompany;*
- ✓ *Acquisizioni di società, acquisto di quote societarie e gestione delle partecipazioni;*

Si precisa tuttavia che tali aree a rischio potrebbero essere associate, in via indiretta o residuale, anche a fattispecie di reato "231" non espressamente indicate (per maggiori dettagli cfr "Mappatura delle attività sensibili").

I presidi compendati nella presente Parte Speciale, pertanto, risultano utili - nel loro complesso - a prevenire anche fattispecie criminose non espressamente richiamate.

Principi di comportamento e modalità esemplificative di commissione del reato

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili ai Destinatari, come definiti nella Parte Generale del presente Modello.

In generale, è fatto obbligo di assicurare che le attività di cui sopra siano svolte nell'assoluto rispetto di:

- leggi e normative vigenti;
- principi di lealtà, correttezza e chiarezza;
- Codice Etico;
- Modello di organizzazione, gestione e controllo della Società;
- Manuale del sistema integrato qualità, ambiente, sicurezza ed energia (rispettivamente secondo le norme UNI EN ISO 9001:2015, UNI ISO 45001:2018, UNI CEI 11352:2014 e esteso alla gestione ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001:2015) con procedure aziendali che regolano l'attività di riferimento.

Qualora vi sia conflitto tra le regole previste nel presente Modello e quelle di cui alle suddette procedure, troveranno applicazione sempre le disposizioni più rigorose.

In generale, è fatto divieto di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui agli artt. 25-ter, 25-octies e 25-quinquiesdecies del D.lgs. 231/2001

innanzi richiamate.

Di seguito sono elencate le modalità esemplificative dei reati con riferimento alle seguenti attività:

✓ *Selezione, assunzione del personale, gestione delle retribuzioni e dei rimborsi spese;*

L'attività di gestione del personale, con particolare riferimento alla determinazione delle retribuzioni, potrebbe presentare ad esempio profili di rischio in relazione al reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici nell'ipotesi in cui, al fine di evadere le imposte sui redditi, fosse accordato ad un dipendente della Società uno stipendio inferiore rispetto a quello indicato nella certificazione contabilizzata e utilizzata per la deduzione del relativo costo e, conseguentemente, il rappresentante legale indicasse elementi passivi fittizi nella dichiarazione relativa a dette imposte.

L'attività di gestione del personale, con particolare riferimento al rimborso delle note spese potrebbe presentare ad esempio profili di rischio per la configurazione del reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di documenti per operazioni inesistenti nell'ipotesi in cui, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'iva, fossero emesse note a fronte di spese inesistenti (in tutto o in parte) e, conseguentemente, il rappresentante legale indicasse nella dichiarazione relativa a dette imposte elementi passivi fittizi.

La gestione del personale potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla configurazione del reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti nell'ipotesi in cui, ad esempio, si utilizzassero cedolini e note spese riferiti a soggetti inesistenti o indicanti somme superiori rispetto a quelle reali e, conseguentemente, il rappresentante legale indicasse nella dichiarazione fiscale elementi passivi fittizi.

La gestione delle attività sopra indicate potrebbe presentare altresì profili di rischio in relazione alla configurazione del reato di autoriciclaggio. Infatti, con particolare riferimento alle aree già individuate come a rischio di commissione di un delitto o una contravvenzione, queste possono essere considerate a rischio anche con riferimento al delitto di autoriciclaggio dato che il relativo rischio può essere individuato in tutte quelle attività già mappate come "sensibili" (con riferimento a delitti e contravvenzioni di cui agli artt. 24-26 del D.lgs. 231/2001) e che hanno permesso la costituzione di una provvista illecita da impiegare, sostituire o trasferire con modalità concretamente idonee ad ostacolarne l'identificazione della provenienza illecita.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nella gestione della predetta attività è fatto obbligo di osservare i protocolli contenuti nella Parte Speciale "A" del presente Modello organizzativo per le parti di rispettiva competenza.

Di seguito sono elencate le modalità esemplificative dei reati con riferimento alle seguenti attività:

✓ *Selezione e gestione dei fornitori di beni e servizi (incluse le consulenze)*

L'attività di selezione dei fornitori in trattativa privata potrebbe altresì presentare profili di rischio in relazione ai reati di ricettazione, riciclaggio od impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita qualora, ad esempio, l'assenza di controlli sui fornitori consentisse l'acquisto di merce proveniente da illecito.

L'attività di gestione dei fornitori di beni e servizi (inclusi i consulenti) in trattativa privata potrebbe presentare profili di rischio per la configurazione del reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti nell'ipotesi in cui, ad esempio, fossero annotate nei registri e successivamente indicate nelle dichiarazioni IRES/IRPEF o IVA – al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto e l'imposta sui redditi – fatture o altri documenti per operazioni oggettivamente inesistenti poiché mai avvenute o con indicazione di importi superiori rispetto al reale valore (c.d. sovrappaccatura).

L'attività di gestione dei fornitori di beni e servizi (inclusi i consulenti) in trattativa privata potrebbe presentare profili di rischio per la configurazione del reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti nell'ipotesi in cui, ad esempio, fossero annotate nei registri e successivamente indicate nelle dichiarazioni fiscali – al fine di evadere le imposte – fatture o altri documenti

per operazioni realmente avvenute, ma fra soggetti diversi rispetto a quelli indicati nella documentazione contabile e che di fatto hanno erogato la prestazione (c.d. operazioni soggettivamente inesistenti).

La gestione delle attività sopra indicate potrebbe presentare altresì profili di rischio in relazione alla configurazione del reato di autoriciclaggio. Infatti, con particolare riferimento alle aree già individuate come a rischio di commissione di un delitto o una contravvenzione, queste possono essere considerate a rischio anche con riferimento al delitto di autoriciclaggio dato che il relativo rischio può essere individuato in tutte quelle attività già mappate come “sensibili” (con riferimento a delitti e contravvenzioni di cui agli artt. 24 – 26 del D.lgs. 231/2001) e che hanno permesso la costituzione di una provvista illecita da impiegare, sostituire o trasferire con modalità concretamente idonee ad ostacolarne l’identificazione della provenienza illecita.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nella gestione della predetta attività è fatto obbligo di osservare i protocolli contenuti nella Parte Speciale “A” del presente Modello organizzativo per le parti di rispettiva competenza.

Di seguito sono elencate le modalità esemplificative dei reati con riferimento alle seguenti attività:

- ✓ *Gestione delle risorse finanziarie e della piccola cassa e Gestione dei pagamenti e dei rapporti con gli istituti di credito.*

La gestione delle risorse finanziarie e, segnatamente, la ricezione dei pagamenti, potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro nell’ipotesi in cui, ad esempio, la Società accettasse denaro proveniente da attività illecita.

La gestione delle risorse finanziarie potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla configurazione del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte nell’ipotesi in cui, ad esempio, il rappresentante legale effettuasse operazioni di azzeramento del saldo attivo del conto corrente bancario mediante prelievo o richiesta di rilascio di assegni circolari, al fine di rendere in tutto od in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

La gestione delle attività sopra indicate potrebbe presentare altresì profili di rischio in relazione alla configurazione del reato di autoriciclaggio. Infatti, con particolare riferimento alle aree già individuate come a rischio di commissione di un delitto o una contravvenzione, queste possono essere considerate a rischio anche con riferimento al delitto di autoriciclaggio dato che il relativo rischio può essere individuato in tutte quelle attività già mappate come “sensibili” (con riferimento a delitti e contravvenzioni di cui agli artt. 24-26 del D.lgs. 231/2001) e che hanno permesso la costituzione di una provvista illecita da impiegare, sostituire o trasferire con modalità concretamente idonee ad ostacolarne l’identificazione della provenienza illecita.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nella gestione della predetta attività è fatto obbligo di osservare i protocolli contenuti nella Parte Speciale “A” del presente Modello organizzativo per le parti di rispettiva competenza.

Di seguito sono elencate le modalità esemplificative dei reati con riferimento alle seguenti attività:

- ✓ *Gestione di eventi, omaggi e sponsorizzazioni*

L’attività di gestione delle sponsorizzazioni potrebbe presentare profili di rischio in ordine alla configurazione del reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti nell’ipotesi in cui, ad esempio, fosse possibile annotare nei registri e successivamente indicare nelle dichiarazioni IRES/IRPEF o IVA – al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto e l’imposta sui redditi – documenti attinenti a sponsorizzazioni non effettuate in tutto o in parte o il cui valore sia palesemente anormale rispetto al valore di mercato.

La gestione delle attività sopra indicate potrebbe presentare altresì profili di rischio in relazione alla configurazione del reato di autoriciclaggio. Infatti, con particolare riferimento alle aree già individuate come a rischio di commissione di un delitto o una contravvenzione, queste possono essere considerate a rischio anche con riferimento al delitto di autoriciclaggio dato che il relativo rischio può essere individuato in tutte quelle attività già mappate come “sensibili” (con riferimento a delitti e contravvenzioni di cui agli artt. 24-26 del D.lgs. 231/2001) e che hanno permesso la costituzione di una provvista illecita da impiegare, sostituire o trasferire con modalità concretamente idonee ad ostacolarne l’identificazione della provenienza illecita.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nella gestione della predetta attività è fatto obbligo di osservare i protocolli contenuti nella Parte Speciale “A” del presente Modello organizzativo per le parti di rispettiva competenza.

Di seguito sono elencate le modalità esemplificative dei reati con riferimento alle seguenti attività:

- ✓ *Gestione della contabilità e predisposizione del bilancio;*
- ✓ *Gestione delle dichiarazioni previste ai fini fiscali;*
- ✓ *Gestione dei cespiti;*
- ✓ *Gestione delle attività assembleari e operazioni sul capitale;*
- ✓ *Gestione dei rapporti intercompany;*
- ✓ *Acquisizioni di società, acquisto di quote societarie e gestione delle partecipazioni.*

Le attività connesse alla gestione della contabilità ed alla predisposizione del bilancio potrebbero presentare profili di rischio in relazione alla commissione del reato di false comunicazioni sociali, ad esempio, attraverso l’approvazione di un bilancio non veritiero anche a causa di una non corretta gestione, registrazione, aggregazione e valutazione dei dati contabili.

La gestione della contabilità potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di occultamento o distruzione di documenti contabili nell’ipotesi in cui, ad esempio, il legale rappresentante della Società, al fine di evadere l'imposta sui redditi e sul valore aggiunto, occultasse o distruggesse i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, così da non consentire alle autorità fiscali la ricostruzione dei redditi e del volume d'affari della Società.

L’attività di gestione degli adempimenti fiscali, potrebbe presentare ad esempio profili di rischio in relazione al reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici nell’ipotesi in cui, al fine di evadere le imposte sui redditi o su valore aggiunto, fossero indicati crediti di imposta fittizi (ad esempio per investimenti in beni strumentali), mediante utilizzo di documentazione falsa attestante operazioni in tutto o in parte inesistenti, e, conseguentemente, il rappresentante legale indicasse nella dichiarazione relativa a dette imposte elementi passivi fittizi.

La gestione dei cespiti potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla configurazione del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte nell’ipotesi in cui, ad esempio, il rappresentante legale alienasse simulatamente o sotto-costo i cespiti al fine di rendere in tutto od in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

La gestione delle quote e delle partecipazioni sociali potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla configurazione del reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici nell’ipotesi in cui, ad esempio, al fine di evadere le imposte, si compisse una fraudolenta cessione di quote sociali o fossero compiute operazioni di svalutazione del valore delle partecipazioni societarie e, di conseguenza, il legale rappresentante indicasse nella dichiarazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi.

La gestione delle quote sociali potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla configurazione del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte nell’ipotesi in cui, ad esempio, si compissero trasferimenti e cessioni di quote, aventi come unico scopo quello di rendere inattaccabili i cespiti patrimoniali, impedendone l'aggressione da parte delle autorità fiscali.

La gestione delle attività sopra indicate potrebbe presentare altresì profili di rischio in relazione alla configurazione del reato di autoriciclaggio. Infatti, con particolare riferimento alle aree già individuate come a rischio di commissione di un delitto o una contravvenzione, queste possono essere considerate a rischio

anche con riferimento al delitto di autoriciclaggio dato che il relativo rischio può essere individuato in tutte quelle attività già mappate come “sensibili” (con riferimento a delitti e contravvenzioni di cui agli artt. 24-26 del D.lgs. 231/2001) e che hanno permesso la costituzione di una provvista illecita da impiegare, sostituire o trasferire con modalità concretamente idonee ad ostacolarne l’identificazione della provenienza illecita.

La gestione delle attività sopra indicate potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla configurazione del reato di emissione di fatture per operazioni (in parte) inesistenti nell’ipotesi in cui, ad esempio, la Società – quale amministratore di condominio – emettesse fatture (o altri documenti con valore fiscale) nei confronti dei condomini riferite a operazioni non compiute o con l’indicazione di somme superiori rispetto a quelle reali, conseguentemente consentendo al condominio imputazione di costi più elevati e conseguente evasione dell’imposta sui redditi o sul valore aggiunto.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nella gestione delle predette attività, è fatto obbligo di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, dei principi contabili applicabili e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- osservare le regole di chiara, corretta e completa registrazione nell’attività di contabilizzazione dei fatti relativi alla gestione della Società e procedere alla valutazione e registrazione di elementi economico patrimoniali nel rispetto dei criteri di ragionevolezza e prudenza, illustrando con chiarezza, nella relativa documentazione, i criteri che hanno guidato la determinazione del valore del bene;
- assicurare il rispetto delle regole di segregazione dei compiti tra il soggetto che ha effettuato l’operazione, chi provvede alla registrazione in contabilità e chi ad effettuare il relativo controllo;
- gestire in maniera corretta e sufficientemente dettagliata documenti, relazioni e altre annotazioni, mantenendo documentazione delle attività e garantendone la sua conservazione tramite archiviazione;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell’integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- gestire gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione e delle Autorità di Vigilanza, nonché la predisposizione della relativa documentazione nel rispetto delle previsioni di legge esistenti in materia e dei principi generali e delle regole di comportamento richiamate nel Codice Etico e nella presente Parte Speciale;
- effettuare gli adempimenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza, con la massima diligenza e professionalità, in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere, in modo da evitare situazioni di conflitto di interesse e darne comunque informativa tempestivamente e con le modalità ritenute più idonee;
- assicurare che la documentazione da inviare alle Autorità di Vigilanza e a quelle fiscali sia prodotta dalle persone competenti in materia e preventivamente identificate;
- effettuare tempestivamente e correttamente, in modo veridico e completo, le comunicazioni previste dalla legge, dai regolamenti e dalle norme aziendali nel tempo vigenti nei confronti delle autorità o organi di vigilanza o controllo e delle autorità fiscali, del mercato o dei soci;
- archiviare la documentazione presso le funzioni coinvolte nel processo.

I Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nella gestione dei rapporti con la controllante devono assicurare che le operazioni con detta società siano:

- formalizzate con contratti preventivamente sottoscritti da soggetti dotati di appositi poteri;
- tracciate mediante l’archiviazione di tutta la documentazione rilevante;
- riportate in bilancio e periodicamente consuntivate e riconciliate.

Nell’ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di:

- porre in essere azioni finalizzate a fornire informazioni fuorvianti con riferimento all’effettiva rappresentazione della Società, non fornendo una corretta rappresentazione della situazione economica,

patrimoniale e finanziaria della Società;

- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve che non possono per legge essere distribuite;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizi del capitale sociale;
- alterare o distruggere documenti ed informazioni finanziarie e contabili disponibili in rete attraverso accessi non autorizzati o altre azioni idonee allo scopo;
- presentare dichiarazioni non veritiere alle Autorità di Vigilanza, esibendo documenti in tutto o in parte non corrispondenti alla realtà.

Con riferimento all'attività di gestione dei cespiti, ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella gestione dei cespiti è fatto obbligo di:

- compiere una valutazione in ordine all'eventuale qualificazione del cespite come "rifiuto" (in quanto deteriorato e non idoneo all'uso, ad esempio);
- in caso di rottamazione, affidare il cespite a terzi soggetti autorizzati ai sensi delle vigenti leggi sullo smaltimento dei rifiuti, all'esercizio di tali operazioni in conto terzi dimostrando, in tal caso, la distruzione dei beni mediante il formulario di identificazione;
- in caso di vendita, procedere alla compilazione della modulistica autorizzativa indicante almeno: la matricola del cespite;
- il motivo della cessione;
- il valore netto contabile e quello di realizzo;
- emettere regolare documento di trasporto con specifica indicazione della causale; emettere regolare fattura di vendita;
- in caso di vendita di attrezzature, impianti, macchine che possono essere riutilizzate – corredare il bene da alienare con le attestazioni di conformità alle norme sulla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro secondo le disposizioni di volta in volta vigenti;
- in caso di vendita/rottamazione di materiale informatico come, ad esempio, pc, tablet, ecc. – rimuovere dati e, in ogni caso provvedere ad adottare idonei provvedimenti volti a prevenire accessi non consentiti a dati personali;
- archiviare tutta la documentazione dalle figure coinvolte nel processo.

Con riferimento alla gestione delle attività assembleari, i soggetti coinvolti dovranno assicurare il regolare funzionamento degli organi sociali, garantendo e agevolando la libera e corretta formazione della volontà assembleare.

Con riferimento a operazioni di finanza straordinaria (riferite tipicamente a assunzione di mutui e finanziamenti, sottoscrizione e aumenti di capitale sociale, concessione di garanzie e fidejussioni, concessione di finanziamenti e sottoscrizione di obbligazioni, fusioni, scissioni, conferimenti) i soggetti coinvolti dovranno assicurare che il soggetto competente, sia esso l'Amministratore Unico o altra persona formalmente delegata, disponga di un supporto informativo adeguato tale da poter esprimere una decisione consapevole.

La funzione delegata è tenuta, per ogni operazione di finanza straordinaria da deliberare, alla preparazione della documentazione idonea a valutarne la fattibilità e la convenienza strategica ed economica, comprendente, ove applicabile:

- descrizione quali-quantitativa del target (studio di fattibilità, analisi finanziarie, studi e statistiche sul mercato di riferimento, confronti fra diverse alternative di effettuazione dell'operazione);
- caratteristiche e soggetti coinvolti nell'operazione;
- struttura tecnica, principali garanzie e accordi collaterali e copertura finanziaria dell'operazione;

- modalità di determinazione delle condizioni economiche dell'operazione ed indicazione di eventuali consulenti esterni/intermediari/advisor coinvolti;
- impatto sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale prospettica;
- valutazioni circa la congruità e la rispondenza all'interesse della Società dell'operazione da deliberare da parte dell'Amministratore Unico.

Nell'ambito dei comportamenti è fatto divieto di porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare.

Di seguito sono elencate le modalità esemplificative dei reati con riferimento alle seguenti attività:

- ✓ Acquisizioni di società, l'acquisto di quote societarie e gestione delle partecipazioni sociali

La gestione delle quote e delle partecipazioni sociali potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla configurazione del reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici nell'ipotesi in cui, ad esempio, al fine di evadere le imposte, si compisse una fraudolenta cessione di quote sociali o fossero compiute operazioni di svalutazione del valore delle partecipazioni societarie e, di conseguenza, il legale rappresentante indicasse nella dichiarazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi.

La gestione delle quote sociali potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla configurazione del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte nell'ipotesi in cui, ad esempio, si compissero trasferimenti e cessioni di quote, aventi come unico scopo quello di rendere inattaccabili i cespiti patrimoniali, impedendone l'aggressione da parte delle autorità fiscali.

La gestione delle attività sopra indicate potrebbe presentare altresì profili di rischio in relazione alla configurazione del reato di autoriciclaggio. Infatti, con particolare riferimento alle aree già individuate come a rischio di commissione di un delitto o una contravvenzione, queste possono essere considerate a rischio anche con riferimento al delitto di autoriciclaggio dato che il relativo rischio può essere individuato in tutte quelle attività già mappate come "sensibili" (con riferimento a delitti e contravvenzioni di cui agli artt. 24-26 del D.lgs. 231/2001) e che hanno permesso la costituzione di una provvista illecita da impiegare, sostituire o trasferire con modalità concretamente idonee ad ostacolarne l'identificazione della provenienza illecita.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nella gestione della predetta attività è fatto obbligo di:

- identificare come potenziali soci solo soggetti che godono di una reputazione rispettabile, siano impegnati solo in attività lecite si ispirino a principi etici simili a quelli contenuti nel Codice Etico della Società;
- verificare preventivamente le informazioni disponibili, sia sui singoli soci che sulla società oggetto di interesse;
- verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei soci (preferibilmente con il supporto di società di consulenza specializzate in tale ambito) attraverso, ad esempio, la verifica dell'assenza del nominativo nelle black list internazionali, nonché la richiesta di: brochure informative, certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, ultimo bilancio di esercizio e ogni altra informazione utile;
- verificare preventivamente che le persone fisiche che agiscono per conto della controparte siano titolate a rappresentare la stessa;
- compiere un'analisi di pre-fattibilità strategica, economica ed operativa dell'operazione;
- Far svolgere, da consulenti specializzati, audit ambientali e verifiche su eventuali inquinamenti pregressi interessanti gli stabilimenti o le aziende oggetto di acquisizione (depositi temporanei non regolari, inquinamenti, siti contaminati, beni contenenti amianto) oltre che – ove applicabile
 - una verifica sulla conformità di impianti, macchine e attrezzature rispetto alla normativa vigente in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e del

sistema documentale aziendale vigente, al fine di garantire la tutela del patrimonio degli investitori, ponendo la massima attenzione e accuratezza nell'acquisizione, elaborazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni relative alle operazioni di acquisto di quote societarie o di acquisizioni di società, necessarie per consentire agli investitori di pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria, attuale e prospettica, della Società;

- verificare preventivamente la provenienza delle risorse finanziarie utilizzate per l'operazione;
- al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere, osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, con particolare, ma non esclusivo riferimento, alle operazioni di acquisto e cessione di partecipazioni di aziende;
- assicurare adeguati flussi informativi relativi alle operazioni nei confronti degli organi di controllo;
- procedere alla valutazione e registrazione degli elementi economico-patrimoniali delle operazioni effettuate, nel rispetto dei principi contabili di riferimento e dei criteri di ragionevolezza e prudenza, illustrando con chiarezza, nella relativa documentazione, i razionali che hanno guidato la determinazione del valore delle operazioni;
- astenersi tempestivamente dall'intervenire nel processo operativo/decisionale nel caso di presenza di conflitto d'interessi;
- rifiutare la sottoscrizione di patti o accordi contrari alla legge, verificandone puntualmente i contenuti.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di:

- tentare e/o porre in essere condotte che minaccino l'integrità ed effettività del capitale sociale, quale garanzia dei diritti dei soci, dei creditori e dei terzi;
- promettere o versare somme di denaro, beni in natura o altri benefici alle controparti con la finalità di promuovere o favorire gli interessi della Società;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, attraverso l'occultamento di documenti o mediante altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dei controlli da parte dei soci, della società di revisione, degli organi e dei comitati di controllo.

C.3 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti i sensi degli articoli indicati nella presente Parte Speciale provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle norme comportamentali ivi disciplinate, alle norme di legge in materia nonché ai principi riportati nel Codice Etico.

L'Amministrazione deve provvedere ad inviare, a cadenza annuale all'Organismo di Vigilanza un flusso informativo indicante:

- mutamento dell'assetto Amministrativo (da AU a CdA e vv);
- variazioni al sistema delle deleghe;
- operazioni straordinarie (costituzioni di società, conferimenti, fusioni, scissioni, acquisizioni o alienazioni di partecipazioni, etc.);

come da report di cui al documento "Flussi informativi verso l'OdV" allegato al presente Modello.

C.4 Sanzioni

I comportamenti posti in essere dai Destinatari in violazione della presente Parte Speciale (o elusivi della stessa) sono considerati illeciti disciplinari in accordo con quanto previsto dal Sistema Disciplinare e Sanzionatorio di cui alla Parte Generale del presente Modello.

Ogni violazione delle prescrizioni ivi contenute ovvero i comportamenti elusivi delle stesse da parte di soggetti "terzi destinatari" del Modello, è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole societarie interne, secondo quanto previsto dalle clausole inserite nei relativi contratti.

In esito alle verifiche e ai controlli progressivamente rafforzati nell'ambito del ciclo attivo e passivo di fatturazione, la Società ha già dato attuazione ad alcune delle misure di presidio originariamente prospettate, le quali hanno consentito di far emergere specifiche anomalie documentali e contabili, in particolare riferite a fatturazioni non coerenti con il titolo contrattuale o negoziale di riferimento, in quanto emesse o ricevute a fronte di rapporti già scaduti o comunque non più adeguatamente supportati da un valido presupposto giustificativo.

L'emersione di tali criticità ha confermato l'utilità del rafforzamento dei controlli e ha reso necessario, in un'ottica di integrazione e complementarità tra Modello 231 e PTPCT, un aggiornamento delle misure di prevenzione e monitoraggio previste anche nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, con particolare riferimento ai processi amministrativo-contabili, alla gestione delle commesse, ai flussi autorizzativi e ai controlli sull'esecuzione contrattuale.

Alla luce di quanto sopra, si dà atto delle seguenti misure già adottate:

- formalizzazione di un controllo di coerenza obbligatorio tra contratto, ordine, incarico o altro titolo giustificativo; CIG/CUP, ove applicabili; DDT, SAL, verbale di regolare esecuzione o altra evidenza della prestazione; fattura ricevuta o emessa; registrazione contabile; pagamento o incasso;
- previsione che nessuna fattura attiva sia emessa in assenza di titolo contrattuale o legale, evidenza della prestazione o del servizio reso, corretta identificazione del destinatario, del regime fiscale applicabile e della documentazione di supporto alla quantificazione dell'importo;
- introduzione di riconciliazioni periodiche tra contabilità generale, registri IVA, liquidazioni periodiche, dichiarazioni fiscali, ritenute, scadenziari, incassi e pagamenti, con evidenza delle anomalie riscontrate e delle azioni correttive adottate;
- pianificazione di verifiche a campione almeno annuali sulle fatture attive e passive riferite alle aree maggiormente esposte, quali manutenzioni, cantieri, consulenze, acquisti urgenti, amministrazioni condominiali e servizi resi alla controllante o ad altri enti pubblici.

È inoltre in corso di progressiva attuazione il rafforzamento dei flussi verso l'OdV, mediante previsione di report periodici relativi a variazioni straordinarie delle anagrafiche fornitori/clienti, scarti SdI rilevanti, uso eccezionale di registrazioni manuali, note di credito di importo significativo, contestazioni fiscali, rilievi del consulente fiscale o dell'organo di controllo, nonché scostamenti significativi tra fatture, contratti, ordini e SAL.

Alla luce delle anomalie emerse e in un'ottica di ulteriore consolidamento dei presidi, si propongono altresì le seguenti misure integrative:

- prevedere che nessuna fattura passiva sia contabilizzata o messa in pagamento in assenza di: anagrafica fornitore qualificata; titolo giustificativo; attestazione della prestazione resa da parte del responsabile competente; verifica di congruità quantitativa, qualitativa, temporale ed economica; corretta imputazione IVA e contabile;
- assicurare la segregazione delle funzioni tra richiedente della spesa, attestatore dell'esecuzione, soggetto che registra contabilmente, soggetto che autorizza il pagamento e soggetto che dispone materialmente l'operazione bancaria, compatibilmente con l'assetto organizzativo della Società;
- introdurre controlli automatici e manuali di anomalia almeno su: duplicazione di numero, data o importo fattura; descrizioni generiche o incoerenti; frazionamento artificioso degli affidamenti o degli importi; scostamenti significativi rispetto a listini, contratti o SAL; fatture emesse da soggetti non qualificati o con IBAN modificato senza adeguata verifica; note di credito anomale; incongruenze tra soggetto fatturante e soggetto effettivamente esecutore;

- assicurare la tracciabilità delle rettifiche e delle registrazioni manuali rilevanti ai fini IVA e fiscali, con motivazione, autorizzazione e conservazione dell'evidenza documentale;
- verificare sistematicamente gli esiti del Sistema di Interscambio, gli eventuali scarti, le notifiche di mancata consegna e le rettifiche, garantendo altresì la conservazione digitale a norma della documentazione fiscale secondo i termini di legge.

PARTE SPECIALE D

DELITTI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI PERSONALI COLPOSE GRAVI E GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME A TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Finalità della Parte Speciale D

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del presente Modello, come definiti nella parte generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato previste dall'art. 25-septies del D.lgs. 231/2001 e che si sono ritenute rilevanti per la Società in sede di mappatura delle attività a rischio.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di definire:

- i principi di comportamento che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

D.1 Fattispecie di reato rilevanti

Di seguito vengono riportate le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi dell'art. 25-septies del Decreto.

Delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Omicidio colposo (art. 589 c.p.): vi incorre chiunque cagioni per colpa la morte di una persona. Tale reato è "presupposto" di responsabilità amministrativa dell'ente se è commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Lesioni personali colpose (art. 590, III comma, c.p.): vi incorre chiunque cagioni ad altri per colpa una lesione personale grave o gravissima.

La lesione personale è grave (art. 583 c.p.):

- se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo. La lesione personale è gravissima (art. 583 c.p.) se dal fatto deriva:
 - una malattia certamente o probabilmente insanabile; la perdita di un senso;
 - la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita di dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
 - la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Anche in questo caso, tale reato è "presupposto" di responsabilità amministrativa dell'ente se è commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

D.2 Principali aree a rischio

Le più significative aree a rischio della Società, con riferimento ai delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro, sono riconducibili a:

- ✓ *Gestione delle attività che hanno impatto sulla salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.*
- ✓ *Gestione dei rapporti con i fornitori e dei contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione.*

Tali aree a rischio potrebbero essere associate, in via indiretta o residuale, anche a fattispecie di reato "231" non espressamente indicate.

I presidi compendati nella presente Parte Speciale, pertanto, risultano utili - nel loro complesso - a prevenire anche fattispecie criminose non espressamente richiamate.

D.3 Principi di comportamento e modalità esemplificative di commissione del reato

In generale, è fatto obbligo di assicurare che la gestione delle attività che hanno impatto sulla salute e sicurezza negli ambienti di lavoro e la gestione dei rapporti con i fornitori e la gestione dei contratti d'appalto, d'opera e somministrazione avvenga nell'assoluto rispetto di:

- leggi e normative vigenti;
- principi di lealtà, correttezza e chiarezza;
- Codice Etico;
- Modello di organizzazione, gestione e controllo della Società;
- Manuale del sistema integrato qualità, ambiente, sicurezza ed energia (rispettivamente secondo le norme UNI EN ISO 9001:2015, UNI ISO 45001:2018, UNI CEI 11352:2014 e esteso alla gestione ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001:2015) con procedure aziendali che regolano l'attività di riferimento;
- selezionare il fornitore in base alla Procedura aziendale P.Com. 07 ed. 02 e relativo modulo di valutazione

Qualora vi sia conflitto tra le regole previste nel presente Modello e quelle di cui alle suddette procedure, troveranno applicazione sempre le disposizioni più rigorose.

In generale, è fatto divieto di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui all'art. 25-septies del D.lgs. 231/2001 innanzi richiamate e porre in essere o dare causa a violazioni dei principi comportamentali e di controllo del Modello e delle regole aziendali in materia di gestione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Di seguito sono elencate le modalità esemplificative dei reati con riferimento alle attività sopra indicate.

La gestione delle attività presso tutti i luoghi di lavoro (ivi compresi i cantieri o i luoghi di proprietà di terzi ove viene espletata l'attività della società, come abitazioni private, immobili della P.A., uffici) potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione del reato di lesioni personali colpose o omicidio colposo commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro nell'ipotesi in cui, ad esempio, la violazione della normativa di riferimento cagionasse a un lavoratore (o a un soggetto destinatario della normativa antinfortunistica) una grave lesione personale o la morte.

La gestione delle attività presso tutti i luoghi di lavoro, anche in qualità di Committenti in caso di amministrazione di condomini, potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione del reato di lesioni personali colpose o omicidio colposo commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro nell'ipotesi in cui, ad esempio, la violazione della normativa di riferimento cagionasse a un lavoratore (o a un soggetto destinatario della normativa antinfortunistica) una grave lesione personale o la morte.

Con riferimento alle attività sopra previste, di seguito si indicano i principi specifici di comportamento. Il Datore di Lavoro della società è da individuarsi nell'Amministratore Unico.

È stata conferita delega di funzioni ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs 81/2008 a soggetto dotato di esperienza e munito dei necessari poteri di spesa.

Il Datore di Lavoro ha valutato i rischi e redatto il relativo documento (DVR), oltre ad aver nominato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) ed il Medico Competente, entrambi dotati di tutti i requisiti previsti dalla normativa di riferimento.

La società ha ottenuto certificazione UNI ISO 45001:2018 e rispetta le seguenti prescrizioni:

A) Rispetto degli standard tecnico strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici

Il Datore di lavoro per quanto di residua competenza e il delegato ex art. 16 per le funzioni delegate con il supporto di RSPP e di eventuali consulenti esterni specializzati, individua gli standard tecnico strutturali di legge applicabili all'azienda relativamente ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e

biologici.

Il Delegato art. 16, con il supporto di RSPP e dei Preposti vigila regolarmente sul mantenimento dei dispositivi di sicurezza e sul buono stato di attrezzature, macchine ed impianti e verifica, in maniera continuativa, che siano dotati e mantenuti dei sistemi di sicurezza previsti dal costruttore della macchina, nonché l'utilizzo dei DPI da parte dei lavoratori.

Con particolare riferimento ai DPI, l'Ufficio del Personale conserva e mantiene aggiornato un registro di consegna degli stessi ai lavoratori con data, firma per ricevuta e tipologia del bene consegnato.

Le funzioni competenti svolgono gli interventi di manutenzione previsti dai manuali d'uso e manutenzione e compilano apposito registro/scheda individuale di ciascuna macchina e attrezzatura.

B) Attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti

Il Datore di Lavoro, con il supporto del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico Competente:

- definisce gli obiettivi e i programmi per il miglioramento continuo delle condizioni di prevenzione e protezione in materia di sicurezza e salute;
- effettua periodicamente un'analisi formalizzata dei rischi e impatti ambientali esistenti.

La valutazione dei rischi viene ripetuta ogniqualvolta dovessero avvenire mutamenti organizzativi e operativi, nonché modifiche tecniche e descrive le misure di prevenzione e di protezione e i dispositivi di protezione individuale oltre al programma delle misure ritenute opportune al fine di attuare gli interventi concretamente realizzabili per ridurre l'entità dei rischi individuati.

Per quanto attiene all'attività di valutazione dei rischi, la Società si è dotata di un Documento di Valutazione dei Rischi e relativi documenti per rischi specifici.

Il predetto documento esamina le singole aree dove vengono sviluppate le attività rilevanti al fine della tutela dell'igiene e della salute e sicurezza dei lavoratori.

L'adequatezza del DVR è costantemente monitorata dal Datore di Lavoro, dal Delegato art. 16, dal Medico Competente, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione attraverso le segnalazioni che pervengono ai soggetti stessi in funzione delle attività specifiche di ciascuno e, comunque, rivista e aggiornata in caso di:

- mutamenti organizzativi o nuove disposizioni aziendali;
- nuove disposizioni di legge;
- modifiche all'attività aziendale e agli impianti e attrezzature;
- qualora i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità;
- a seguito di infortuni significativi;
- richieste provenienti dagli enti di controllo.

La valutazione dei rischi indica le misure di prevenzione e protezione attuate e contiene un programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. Gli interventi di miglioramento vengono programmati in base alla loro priorità e quindi tenendo conto della rilevanza del rischio come scaturita dal processo di valutazione. Gli interventi previsti da tale programma sono ricompresi in un "Piano di miglioramento".

Il suddetto Piano di Miglioramento riporta:

- le azioni da intraprendere;
- il responsabile dell'attuazione delle misure indicate;
- i tempi di attuazione;
- lo stato dell'attuazione;
- le annotazioni riguardanti eventuali ritardi rispetto a quanto stabilito.

Per le eventuali attività di cantiere, il Delegato ex art. 16 analizza (anche con il supporto di RSPP) e accetta il Piano di Coordinamento della Sicurezza ("PSC") ricevuto dal Committente, proponendo eventuali modifiche allo stesso;

- redige, con il supporto di RSPP, il Piano Operativo di Sicurezza (di seguito, anche, "POS") in riferimento al singolo cantiere interessato e lo trasmette al Coordinatore di Sicurezza in fase di Esecuzione ("CSE")

nominato dal Committente;

- rende tempestivamente disponibili ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, alle imprese esecutrici ed eventuali lavoratori autonomi presenti in cantiere sia il PSC che il POS, utilizzando gli stessi a fini informativi e formativi dei lavoratori;
- richiede, prima dell'inizio dell'attività di cantiere la predisposizione del POS da parte dei subappaltatori e la trasmissione dello stesso al Coordinatore di Sicurezza in fase di Esecuzione.

Il POS contiene almeno i seguenti elementi:

- a) i dati identificativi della Società, che comprendono:
 - 1) il nominativo del Datore di Lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;
 - 2) la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari;
 - 3) i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;
 - 4) il nominativo del medico competente ove previsto;
 - 5) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
 - 6) i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;
- b) il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;
- c) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa esecutrice;
- d) la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro; l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisorie di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere; l'elenco delle sostanze e miscele pericolose utilizzate nel cantiere con le relative schede di sicurezza; l'esito del rapporto di valutazione del rumore; l'individuazione delle misure preventive e protettive adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere; le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento quando previsto; l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere; la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.

Per le eventuali attività espletate in qualità di Committente (ad esempio quando Amministratore di condominio), il Delegato ex art. 16 D. Lgs 81/08 si attiene alle misure generali di tutela previste dall'art. 15 del TU sicurezza e dell'art. 90 del medesimo decreto.

C) Attività di natura organizzativa

La Società ha predisposto un organigramma della sicurezza che consente di definire i compiti ed i poteri gravanti sui soggetti chiamati ad operare nel sistema della salute e della sicurezza.

I soggetti facenti parte dell'organigramma aziendale della sicurezza esercitano, per l'area di loro competenza, i poteri derivanti da legge o da specifici incarichi e adempiono a tutti gli obblighi previsti dalle leggi e regolamenti in materia di sicurezza, prevenzione infortuni ed igiene ambientale applicabili alla Società.

I soggetti facenti parte dell'organigramma aziendale della sicurezza, nell'ambito delle proprie competenze, definiscono ruoli, responsabilità e facoltà di coloro che gestiscono, eseguono e verificano attività che hanno influenza sui rischi per la salute e la sicurezza.

Emergenze e primo soccorso

La Società si è dotata di un piano di gestione delle emergenze ed ha individuato le figure di pronto intervento, sia in caso di incendio che di primo soccorso.

Periodicamente sono svolte le prove previste dalla normativa di riferimento.

In relazione alle attività di cantiere, i preposti devono osservare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa.

La Società, inoltre, garantisce la presenza continuativa in cantiere di preposti e addetti emergenze, estintori e cassette primo soccorso in quantità e tipologia adeguata.

Gestione degli appalti

Al Delegato art. 16 coinvolto nella gestione dei fornitori, dei contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione è fatto obbligo di:

- rispettare i principi di comportamento previsti nella Parte Speciale A "Reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio e delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria" nella sezione inerente la "Selezione e gestione dei fornitori di beni e servizi" con particolare riferimento all'apposizione di specifiche clausole contrattuali "231";
- valutare, nel corso della selezione, la capacità delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi di garantire la tutela della salute e della sicurezza sia dei lavoratori impiegati dagli stessi che di quelli della Società;
- vietare il subappalto, se non a seguito di espressa autorizzazione in forma scritta da parte della società l'autorizzazione può essere rilasciata solo qualora l'appaltatore abbia dimostrato di aver proceduto, nei confronti del subappaltatore, alla verifica del rispetto di tutti i requisiti (idoneità tecnico - professionali, ecc.) e le attività (consegna di documentazione, ecc.) che vengono richiesti all'appaltatore stesso e che di seguito vengono indicati;
- verificare l'idoneità tecnico – professionali delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione, anche – ma non solo - secondo le modalità previste dall'art. 26 co. 1 del D.lgs. 81/2008.

Nello specifico, sono richiesti:

- certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato (CCIAA) con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
- autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (di seguito, anche, DPR 445/2000);
- dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D.lgs. 81/2008 in materia di "Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori";
- dichiarazione sostitutiva di comunicazione antimafia ai sensi del DPR 445/2000;
- documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- elenco di tutto il personale con le specifiche mansioni che per motivi di lavoro dovrà entrare all'interno del sito e relativo permesso di soggiorno del personale extracomunitario;
- elenco dispositivi di sicurezza in dotazione ai lavoratori che, per motivi di lavoro, dovrà entrare all'interno del sito;
- fotocopia del libro matricola, o Unilav del personale presente in azienda per la realizzazione dei lavori unitamente al contratto di assunzione e, ove possibile, copia delle buste paga relative al periodo oggetto del contratto;
- idoneità sanitaria alla mansione rilasciata dal medico competente;
- attestati inerenti la formazione con riferimento specifico all'attività da svolgere in appalto;
- specifica documentazione attestante la conformità di Macchinari e/o attrezzature, e/o opere provvisorie che verranno impiegate nel lavoro oggetto del contratto di appalto (ove l'attività preveda l'impiego di macchinari o attrezzature della controparte);
- evidenza della polizza assicurativa.

Al Delegato art. 16, qualora coinvolto nella gestione dei fornitori, dei contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione è inoltre fatto obbligo di:

fornire ai predetti soggetti dettagliate informazioni su:

- rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui operano;
- misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;

- elaborare (ove previsto), un “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” (DUVRI) finalizzato a:
- cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto del contratto;
- coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente, anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva;
- garantire che nei suddetti contratti siano indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro, con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto;
- formalizzare e tracciare i controlli effettuati sulla documentazione obbligatoria – ai sensi della normativa di riferimento – al momento dell’ingresso degli appaltatori.

Riunione periodica della sicurezza

Annualmente è svolta la riunione periodica prevista dall’art. 35 del D.lgs. 81/2008.

Consultazione dei Rappresentanti per la Sicurezza

Al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è assicurato il tempo necessario per lo svolgimento del proprio incarico e la massima collaborazione. RLS viene consultato nelle ipotesi previste dalla legge applicabile. Le consultazioni sono trascritte in specifici verbali conservati da RSPP.

D) Attività di sorveglianza sanitaria

La totalità dei lavoratori subordinati è sottoposta a screening medico.

Il Delegato art. 16 monitora lo svolgimento della sorveglianza sanitaria da parte del Medico Competente il quale è dotato degli adeguati spazi per lo svolgimento dell’attività di propria competenza.

È responsabilità del Medico Competente, purché non a scapito degli accertamenti obbligatori previsti a norma di legge, valutare l’adeguatezza ed eventualmente aggiornare il programma di sorveglianza in base alle eventuali sopravvenute esigenze.

L’esito delle analisi mediche è formalizzato in giudizi di idoneità/inidoneità rilasciati in duplice copia ed in un verbale riepilogativo. Le cartelle cliniche sono custodite presso lo studio medico.

E) Attività di informazione e formazione dei lavoratori

Il Delegato ex art. 16 D. Lgs 81/08 mantiene contatti con il consulente esterno che provvede, con il supporto dell’Ufficio del Personale e RSPP, ad organizzare programmi di formazione specifici ai lavoratori entro i termini previsti dalla normativa applicabile.

Il Delegato art. 16 D. Lgs 81/08, con il supporto del consulente esterno, di RSPP e dell’Ufficio Personale, redige annualmente un programma di formazione e concorda con RSPP le modalità di informazione e addestramento. Per ogni corso erogato è obbligatoriamente prevista la tenuta di un registro delle presenze dei partecipanti con indicazione dell’argomento trattato, dell’obiettivo conseguito, della data e della durata, delle generalità del docente e della firma di ogni lavoratore partecipante sia di entrata che di uscita.

L’azienda conserva in via informatica, per ogni dipendente, le informazioni ricevute, la formazione erogata e l’addestramento impartito.

In relazione ai cantieri, prima dell’inizio dei lavori di competenza, la Società effettua una riunione informativa circa i rischi specifici, le avvertenze, le norme comportamentali e le misure che devono essere introdotte durante le varie fasi lavorative.

Oltre alla formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro è svolta, conformemente a quanto previsto alla Parte Generale del presente Modello organizzativo, specifica formazione in materia di Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, Modello organizzativo e Organismo di Vigilanza della Società e Codice Etico.

F) Attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori

Il Delegato art. 16 impartisce le direttive per la realizzazione di un sistema di controllo sul rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro che hanno impatto sulla salute e sicurezza, da parte dei lavoratori e, con le modalità previste dal Modello, vigilare sulla loro corretta attuazione.

I preposti sono stati individuati e formalmente incaricati. I preposti, in particolare, devono:

a) sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché

delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti;

b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate.

G) Acquisizione di documenti e certificazioni obbligatorie per legge

Il Delegato ex art. 16 D. Lgs 81/08, con il supporto di RSPP, individua e acquisisce i documenti e le certificazioni obbligatorie per legge. L'elenco della documentazione obbligatoria è conservato dall'Ufficio del Personale.

H) Periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate

Periodicamente il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione svolge sopralluoghi al fine di verificare il rispetto della normativa in materia di sicurezza, nonché le procedure adottate. Tali sopralluoghi sono verbalizzati.

Provvedimenti disciplinari

In generale, tutti Destinatari del Modello devono rispettare quanto definito dalla Società al fine di preservare la sicurezza e la salute dei lavoratori e comunicare tempestivamente, alle strutture individuate e nelle modalità predefinite, eventuali segnali di rischio o di pericolo (ad esempio quasi incidenti), incidenti (indipendentemente dalla loro gravità) e violazioni alle regole aziendali.

Costituiscono, a titolo esemplificativo, illecito disciplinare e contravvenzione, le violazioni agli obblighi di cui al D.lgs. 81/2008, secondo cui i lavoratori devono:

- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro (o dal Delegato art. 16), dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi, dei macchinari e dei dispositivi di cui sopra, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui sotto per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di Lavoro anche tramite consulenti esterni accreditati.

Tutti i Destinatari coinvolti nella gestione della sicurezza informano l'Organismo di Vigilanza di situazioni anomale o non conformi a quanto definito nella presente parte del Modello e nel Codice Etico.

D.4 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Il Delegato art. 16 è tenuto a trasmettere all'Organismo di Vigilanza un flusso informativo in merito a:

- accadimento di infortuni o denunce di malattie professionali;
- verbali delle riunioni del RSPP e riunioni periodiche;
- piano di formazione e consuntivo della formazione erogata in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
- visite ispettive da parte dei funzionari della Pubblica Amministrazione e relativi rilievi emersi, attività svolta ed osservazioni a seguito di verifiche e accertamenti.

Si allega il documento Flussi informativi verso l'OdV da utilizzare per la comunicazione con l'Organismo di Vigilanza.

Il Delegato ex art. 16 è tenuto a riferire all'Organismo di Vigilanza di eventuali violazioni (riepilogate per categorie omogenee), da parte delle funzioni preposte (accertate internamente o ad opera di autorità competenti), relative ad adempimenti richiesti dalla normativa in materia di salute e sicurezza dell'ambiente di lavoro e relative azioni correttive intraprese.

D.5 Sanzioni

I comportamenti posti in essere dai Destinatari in violazione della presente Parte Speciale (o elusivi della stessa) sono considerati illeciti disciplinari in accordo con quanto previsto dal Sistema Disciplinare e Sanzionatorio di cui alla Parte Generale del presente Modello.

Ogni violazione delle prescrizioni ivi contenute ovvero ogni comportamento elusivo delle stesse da parte di soggetti "terzi destinatari" del Modello, comporta la sanzione da parte dagli organi competenti in base alle regole societarie interne, secondo quanto previsto dalle clausole inserite nei relativi contratti.

D.6 Azione proposte in sede di prossimo aggiornamento

In considerazione degli ultimi aggiornamenti e delle ultime sentenze in materia, la Società intende migliorare i presidi relativi alla salute e sicurezza sul lavoro, in particolare per prevenire i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime legati alla violazione della normativa antinfortunistica.

Misure proposte:

- Verifica dell'effettiva adozione e attuazione del MOG-SGSL secondo ISO 45001;
- Individuazione dei processi a maggiore esposizione al rischio infortuni;
- Controllo su premi di produttività e tempi di esecuzione per evitare comportamenti pericolosi;
- Rinnovo periodico della formazione obbligatoria per RSPP, ASPP, preposti e dirigenti;
- Adozione e aggiornamento del DVR e dei piani di emergenza;
- Previsione di verifiche incrociate tra HSE, Datori di Lavoro e ODV;
- Integrazione nel whistleblowing delle segnalazioni su mancato rispetto di misure di sicurezza;
- Formalizzare l'adozione di un Sistema di Gestione Salute e Sicurezza certificato ISO 45001;
- Integrare DVR e Piano Formativo nel sistema 231 come allegati;
- Prevedere audit periodici con check-list 231 di sicurezza (es. uso DPI, manutenzione, formazione aggiornata);
- Mappare reati anche per appaltatori/subappaltatori (obbligo crescente giurisprudenziale).

PARTE SPECIALE E REATI AMBIENTALI

Funzione della Parte Speciale E

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del presente Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-undecies del D.lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di definire:

- i principi di comportamento che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- I flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

E.1 Fattispecie di reato rilevanti

Di seguito vengono riportate le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi dell'art. 25-undecies del Decreto.

Reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto)

Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)

La norma punisce chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; di un ecosistema, della biodiversità anche agraria, della flora o della fauna.

Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)

La norma punisce chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;

l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;

l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)

La norma punisce chiunque commette per colpa taluno dei fatti di cui ai punti precedenti (artt. 452-bis e 452-quater c.p.).

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.).

La norma punisce – salvo che il fatto costituisca più grave reato – chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)

È previsto l'aumento di pena quando l'associazione di cui all'articolo 416 c.p. è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti contro l'ambiente di cui al Titolo VI-bis c.p. La pena è aumentata quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis c.p. è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal Titolo VI-bis c.p. ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale.

Le pene sono aumentate se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Art. 452-quaterdecies c.p.)

La norma punisce chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o

comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività la pena è aumentata.

Sanzioni penali (art. 137 co. 2, 3, 5, 11 e 13 D.lgs. 152/2006) La norma punisce chiunque:

apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata;

effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006, senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4;

in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1;

non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e articolo 104.

La norma punisce, altresì, lo scarico - nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili- di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 co. 1 lett. a) e b), 3, 5 e 6 D.lgs. 152/2006)

La norma punisce chiunque:

- effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del D.lgs. 152/2006;
- realizza o gestisce una discarica non autorizzata;
- realizza o gestisce una discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi;
- in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti; effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b).

Bonifica di siti (art. 257 co. 1 e 2 D.lgs. 152/2006)

La norma punisce chiunque:

- cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti D.lgs. 152/2006;
- omette la comunicazione di cui all'articolo 242 D.lgs. 152/2006.

La condotta di inquinamento di cui al primo punto è aggravata dall'utilizzo di sostanze pericolose. Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 co. 4, D.lgs. 152/2006)

La norma punisce chi predispone un certificato di analisi dei rifiuti falso in relazione alla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Traffico illecito di rifiuti (art. 259 co. 1, D.lgs. 152/2006)

La norma punisce chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso. La condotta è aggravata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Sanzioni (art. 279 co. 5, D.lgs. 152/2006).

La norma punisce chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del D.lgs. 152/2006, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente, che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Art. 3-bis, L. 150/1992

La norma punisce le condotte di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati (reati del codice penale richiamati dall'art. 3-bis, 1° comma L. 150/1992).

Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3 co. 6, L. 549/1993).

La norma punisce chi viola le disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono.

Combustione illecita di rifiuti (art. 256-bis, D.lgs. 152/2006)

La norma punisce:

- chiunque appicca fuoco a rifiuti abbandonati o depositati in maniera incontrollata;
- chi deposita o abbandona rifiuti, oppure li rende oggetto di un traffico transfrontaliero in funzione della loro successiva combustione illecita.

La norma, pur non essendo specificamente richiamata dall'art. 25-undecies del D.lgs. 231/2001, risulta di particolare rilevanza in tema di responsabilità amministrativa in quanto, in caso di commissione (o tentata commissione) del sopra richiamato reato, configura la responsabilità - autonoma rispetto a quella degli autori - del titolare (persona fisica) dell'impresa o del responsabile dell'attività comunque organizzata per omessa vigilanza, prevedendo l'applicazione delle sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del Decreto.

E.2 Principali aree a rischio

Le principali aree a rischio della Società, con riferimento ai reati ambientali sopra indicati sono riconducibili a:

- ✓ *selezione e gestione di fornitori di beni e servizi (in relazione allo smaltimento rifiuti)*

E.3 Principi di comportamento e modalità esemplificative di commissione del reato

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili ai Destinatari, come definiti nella Parte Generale del presente Modello.

In generale, è fatto obbligo di assicurare che la gestione dei rifiuti, delle emissioni in atmosfera, degli scarichi idrici, dell'inquinamento acustico, dell'inquinamento del suolo e del sottosuolo, nonché di tutti gli altri impatti ambientali, nonché della selezione e gestione dei fornitori di beni e servizi avvengano nell'assoluto rispetto di:

- leggi e normative vigenti;
- principi di lealtà, correttezza e chiarezza;
- Codice Etico;
- Modello di organizzazione, gestione e controllo della Società;
- Manuale del sistema integrato qualità, ambiente, sicurezza ed energia (rispettivamente secondo le norme UNI EN ISO 9001:2015, UNI ISO 45001:2018, UNI CEI 11352:2014 ed esteso alla gestione ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001:2015) con procedure aziendali che regolano l'attività di riferimento;
- Procedura aziendale P.Com. 07 ed. 02 e relativo modulo di valutazione.

Qualora vi sia conflitto tra le regole previste nel presente Modello e quelle di cui alle suddette procedure, troveranno applicazione sempre le disposizioni più rigorose.

In generale, è fatto divieto di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui agli articoli sopra richiamati.

Di seguito sono elencate le modalità esemplificative dei reati con riferimento alle citate attività.

L'attività di smaltimento dei rifiuti potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione di reati ambientali nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società, al fine di ottenere un vantaggio economico, selezionasse fornitori per lo smaltimento dei rifiuti non dotati delle autorizzazioni richieste dalla normativa di riferimento oppure qualora trattasse in maniera autonoma rifiuti pericolosi in assenza delle autorizzazioni richieste dalla normativa di settore.

In relazione alle attività svolte presso i cantieri, queste potrebbero presentare profili di rischio in relazione alla commissione di reati ambientali nell'ipotesi in cui, ad esempio, nella gestione delle attività di demolizione di parti interrato in previsione dell'installazione di nuove caldaie o altro non si provvedesse alla bonifica in conformità e si cagionasse l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio.

Rifiuti

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella gestione dei rifiuti è fatto obbligo di:

- essere costantemente aggiornati sulle normative in vigore e di rispettarle;
- identificare la natura e le caratteristiche dei rifiuti ed attribuire la corretta classificazione al fine di definire le corrette modalità di smaltimento, secondo le previsioni di legge;
- stipulare contratti solo con società esterne che siano dotate delle apposite autorizzazioni (ove necessarie); tali contratti devono contenere le clausole indicate nella sezione "Gestione dei fornitori di beni e servizi" di cui alla Parte Speciale A del presente Modello organizzativo;
- accertare l'esistenza delle autorizzazioni degli intermediari, dei trasportatori e degli smaltitori finali, qualora lo smaltitore non coincida con il trasportatore stesso;
- verificare che la targa del mezzo in entrata corrisponda alla targa del mezzo autorizzato al trasporto dello specifico rifiuto, come da formulario;
- provvedere alla compilazione della documentazione obbligatoria (registri/formulari).

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto:

- di conferire i rifiuti in discariche / impianti di recupero non autorizzati o non dotati delle apposite autorizzazioni in base alla tipologia di rifiuto;
- di utilizzare fornitori preposti alla raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti non dotati delle apposite autorizzazioni;
- sversare sostanze pericolose in piazzali, chiusini, ecc., generando inquinamento del suolo / sottosuolo.

Scarichi

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella predetta attività è fatto obbligo di:

- verificare che ogni scarico sia preventivamente autorizzato;
- monitorare periodicamente la corretta esecuzione di ogni operazione e controllo relativa agli scarichi.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di scaricare acque reflue senza le dovute autorizzazioni.

Emissioni in atmosfera

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella predetta attività è fatto obbligo di:

- richiedere/mantenere alle autorità competenti le specifiche autorizzazioni volte al funzionamento degli impianti che producono emissioni in atmosfera, anche in caso di modifiche sostanziali agli impianti stessi;
- garantire che venga effettuata e documentata negli appositi sistemi la manutenzione periodica sugli impianti;

- garantire la tracciabilità di tutte le attività di controllo effettuate.

Attività di cantiere

In via generale, ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella predetta attività è fatto obbligo di:

- analizzare (direttamente o tramite il supporto di consulente esterno specializzato) gli specifici impatti ambientali derivanti dalle lavorazioni previste e dell'organizzazione del cantiere;
- in caso di movimento terra, applicare il regime normativo corretto (DPR 120/2017, D.lgs. 152/2006, ecc.);
- in caso di eventuali contaminazioni rilevate, informare il proprietario/committente e proporre eventuali soluzioni;
- individuare il programma delle misure per garantire la prevenzione dell'inquinamento, la diminuzione dei principali impatti ambientali.

Attività di bonifica

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nella predetta attività è fatto obbligo di:

- di essere costantemente aggiornati sulle normative in vigore e di rispettarle;
- realizzare il progetto di bonifica in conformità alla normativa applicabile.

E.4 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi degli articoli indicati nella presente Parte Speciale provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti al presente capitolo.

In caso di ispezioni da parte della Pubblica Amministrazione (a titolo esemplificativo: ARPA, etc.), il Responsabile partecipante all'ispezione deve provvedere ad informare tempestivamente l'OdV circa la Pubblica Amministrazione intervenuta, il personale della Società presente al momento dell'ispezione e l'attività svolta e le osservazioni, come da "Memorandum Interno" di cui al documento "Flussi informativi all'OdV" allegato al presente Modello.

E.5 Sanzioni

I comportamenti posti in essere dai Destinatari in violazione della presente Parte Speciale (o elusivi della stessa) sono considerati illeciti disciplinari in accordo con quanto previsto dal Sistema Disciplinare e Sanzionatorio di cui alla Parte Generale del presente Modello.

Ogni violazione delle prescrizioni ivi contenute ovvero ogni comportamento elusivo delle stesse da parte di soggetti "terzi destinatari" del Modello, comporta la sanzione da parte degli organi competenti in base alle regole societarie interne, secondo quanto previsto dalle clausole inserite nei relativi contratti.

E.6 Azioni proposte in vista del prossimo aggiornamento

In considerazione dell'assetto organizzativo della Società, del sistema di procedure ambientali già adottato e della natura delle attività svolte, il presidio operativo dei profili ambientali rilevanti ai fini del presente Modello è attribuito all'Area Tecnica, fermo il raccordo con il Sistema di Gestione Integrato, con le funzioni amministrative per i profili documentali e con l'Organismo di Vigilanza per i flussi informativi di competenza. L'Area Tecnica è pertanto tenuta a:

- assicurare l'applicazione, il monitoraggio e l'aggiornamento delle procedure e istruzioni operative ambientali adottate dalla Società, con particolare riguardo a gestione dei rifiuti, tutela delle acque, emissioni in atmosfera, emissioni acustiche e vibrazioni, nonché alla gestione di materiali o situazioni a rischio ambientale connessi alle attività manutentive, impiantistiche e di cantiere;
- presidiare la corretta individuazione dei processi e delle attività da cui derivano impatti ambientali, distinguendo le attività svolte direttamente da Ge.S.I. da quelle affidate a soggetti esterni, e assicurare la

tracciabilità delle relative responsabilità operative e documentali;

- verificare che la classificazione dei rifiuti prodotti nell'ambito delle attività aziendali sia corretta, documentata e coerente con la normativa vigente, nonché con le concrete modalità di produzione, deposito temporaneo, trasporto, recupero e smaltimento;
- **verificare periodicamente se, in relazione ai rifiuti derivanti dalle attività aziendali e in particolare da quelle manutentive, la Società rivesta la qualifica di produttore iniziale e rientri tra i soggetti tenuti agli adempimenti RENTRI, assicurando, ove applicabili, l'iscrizione, la corretta tenuta documentale e il coordinamento con i soggetti esterni incaricati del ritiro, trasporto e conferimento;**
- verificare preventivamente e periodicamente le autorizzazioni, iscrizioni, abilitazioni e i requisiti dei soggetti esterni incaricati del ritiro, trasporto, recupero, smaltimento, campionamento, bonifica, monitoraggio o audit specialistici, curando il relativo scadenziario documentale;
- verificare, ove applicabili, la presenza, validità, aggiornamento e corretta archiviazione delle autorizzazioni, comunicazioni, iscrizioni o di ogni altro titolo ambientale rilevante ai fini delle attività svolte direttamente o tramite terzi;
- garantire la tracciabilità documentale delle interlocuzioni, richieste, rilievi, prescrizioni o contestazioni provenienti dagli enti competenti in materia ambientale, nonché delle relative azioni di riscontro, adeguamento o chiusura;
- assicurare che, in presenza di rifiuti o materiali particolari o pericolosi, ivi inclusi quelli derivanti da attività di manutenzione, demolizione, bonifica o rinvenimento di materiali sospetti, l'attività sia affidata esclusivamente a operatori esterni qualificati e autorizzati, con espresso divieto di svolgere internamente attività eccedenti il perimetro consentito dalle procedure aziendali e dalla normativa vigente;
- garantire che le eventuali anomalie ambientali, gli sversamenti, le difformità documentali, le contestazioni degli enti di controllo, i rilievi formulati in sede di audit, le non conformità dei fornitori ambientali o ogni altra criticità rilevante siano immediatamente gestiti, documentati e segnalati secondo i flussi interni previsti;
- trasmettere all'Organismo di Vigilanza, con periodicità almeno annuale e comunque in occasione di eventi significativi, una reportistica riepilogativa sulle criticità ambientali emerse, sui controlli effettuati, sugli esiti degli audit, sulle anomalie nella gestione dei rifiuti e sulle azioni correttive adottate;
- assicurare la programmazione e l'effettiva realizzazione di una formazione ambientale specifica e periodica per il personale dell'Area Tecnica e per il personale operativo coinvolto, con particolare riguardo a gestione dei rifiuti, deposito temporaneo, documentazione di tracciabilità, adempimenti RENTRI ove applicabili, gestione delle emergenze ambientali, rapporti con i fornitori ambientali e obblighi di segnalazione interna.

La Società si avvale attualmente anche di soggetti esterni qualificati per specifiche attività specialistiche, tra cui un'impresa esterna specializzata per la gestione operativa del ciclo dei rifiuti, nelle fasi di ritiro, trasporto e conferimento, nonché di ulteriore operatore specializzato per audit specifici in materia di qualità. Il ricorso a tali soggetti non esclude, in ogni caso, il permanere in capo all'Area Tecnica dei doveri di indirizzo, verifica, controllo documentale e vigilanza interna.

La Società potrà inoltre designare formalmente un Referente ambientale 231 ovvero integrare l'RSPP, per quanto compatibile con ruolo e competenze, nelle attività di vigilanza ambientale interna, di supporto al monitoraggio dei presidi e di raccordo informativo con l'Organismo di Vigilanza, fermo restando che la responsabilità gestionale e operativa dei processi ambientali permane in capo all'Area Tecnica.

Resta altresì fermo che le anomalie, le violazioni o le segnalazioni rilevanti in materia ambientale rientrano tra gli eventi oggetto di segnalazione interna secondo quanto previsto dal PTPCT e dal sistema di *whistleblowing* aziendale, come aggiornato.

PARTE SPECIALE F

DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

DELITTO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI STATI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO

Funzione della Parte Speciale F

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del presente Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 25-quinquies e 25-duodecies del D.lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di definire:

- i principi di comportamento che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

F.1 Fattispecie di reato rilevanti

Di seguito si riportano le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi degli artt. 25-quinquies e 25-duodecies del Decreto e che si sono ritenute rilevanti per la Società in sede di mappatura.

Delitti contro la personalità individuale

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.)

La norma punisce chiunque:

- recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

È prevista un'aggravante se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia. Gli indici dello sfruttamento sono:

- la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena:

- il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies Decreto)

Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 22 co. 12-bis del Decreto legislativo 25 luglio

1998, n. 286)

Art. 22 comma 12-bis – Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato

La norma punisce il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto (e del quale non sia stato chiesto nei termini di legge il rinnovo) ovvero il cui permesso sia revocato o annullato e se:

- i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603c.p.6

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 12 comma 3, 3-bis, 3-ter)

La norma punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

Se i fatti di cui sopra sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) la pena è aumentata.

La pena è altresì aumentata se i fatti di cui al primo capoverso:

- sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
- sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 12 comma 5)

Fuori dei casi sopra esposti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma dell'art. 12 del D.lgs. 286/1998, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata.

F.2 Principali aree a rischio

Le principali aree a rischio della Società, con riferimento ai delitti contro la personalità individuale e al delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare sono riconducibili a:

⁶ Il terzo comma dell'art. 603 c.p. così recita: "Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti".

- ✓ *Selezione e assunzione del personale;*
- ✓ *Selezione e gestione dei fornitori di beni e servizi e gestione dei contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione.*

Si precisa tuttavia che tali aree a rischio potrebbero essere associate, in via indiretta o residuale, anche a fattispecie di reato "231" non espressamente indicate.

I presidi compendianti nella presente Parte Speciale, pertanto, risultano utili - nel loro complesso - a prevenire anche fattispecie criminose non espressamente richiamate.

I Destinatari sono tenuti ad adeguare il proprio comportamento a quanto esposto nel presente documento.

F.3 Principi di comportamento e modalità esemplificative di commissione del reato

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili ai Destinatari, come definiti nella Parte Generale del presente Modello.

In generale, è fatto obbligo di assicurare che la selezione e assunzione del personale, la selezione e gestione dei fornitori di beni e servizi, nonché la gestione dei contratti d'appalto, d'opera e somministrazione avvengano nell'assoluto rispetto di:

- leggi e normative vigenti;
- principi di lealtà, correttezza e chiarezza;
- Codice Etico;
- Modello di organizzazione, gestione e controllo della Società;
- Manuale del sistema integrato qualità, ambiente, sicurezza ed energia (rispettivamente secondo le norme UNI EN ISO 9001:2015, UNI ISO 45001:2018, UNI CEI 11352:2014 e esteso alla gestione ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001:2015) con procedure aziendali che regolano l'attività di riferimento;
- Procedura aziendale P.Com. 07 ed. 02 e relativo modulo di valutazione.

Qualora vi sia conflitto tra le regole previste nel presente Modello e quelle di cui alle suddette procedure, troveranno applicazione sempre le disposizioni più rigorose.

In generale, è fatto divieto di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui agli artt. 25-quinquies e 25-duodecies del D.lgs. 231/2001 innanzi richiamate.

Di seguito sono elencate le modalità esemplificative dei reati con riferimento alle seguenti attività:

Selezione e assunzione del personale.

L'attività di selezione del personale potrebbe presentare profili di rischio in relazione al delitto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare nel caso in cui, ad esempio, il datore di lavoro della Società occupasse alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno (o con permesso revocato o scaduto oppure rilasciato per diverse finalità) o di documenti equipollenti.

L'attività di gestione del personale potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro nell'ipotesi in cui, ad esempio, il datore di lavoro impiegasse manodopera sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento (reiterata corresponsione di retribuzioni difforni dai CCNL; reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo, alle ferie, ecc.; violazioni delle norme in materia salute e sicurezza; condizioni di lavoro o metodi di sorveglianza degradanti) e approfittando del loro stato di bisogno.

Con riferimento alle attività sopra previste, di seguito si indicano i principi specifici di comportamento.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella selezione del personale al di fuori delle procedure istituite per le assunzioni dirette è fatto obbligo di:

- In caso di ricorso a Società esterna, ricorrere alle Agenzie per il lavoro iscritte all'albo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali a cui richiedere evidenza della corresponsione dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali;

con riferimento ai cittadini di stati terzi extracomunitari

- avviare le pratiche di autorizzazione al lavoro, se necessarie;
- verificare il mantenimento del permesso di soggiorno e la tipologia dello stesso (per scopi di lavoro);
- sollecitare, 90 giorni prima della scadenza prevista dalla normativa, il rinnovo dei documenti di cui sopra;
- acquisire gli eventuali rinnovi alle scadenze (relativo ricevuto postale o informatica se istituita);
- archiviare tutta la documentazione.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di:

- assumere personale, anche per contratti temporanei, senza il rispetto delle normative vigenti in materia previdenziale, fiscale, assicurativa e sulla disciplina dell'immigrazione, ecc.

Di seguito sono elencate le modalità esemplificative dei reati con riferimento alle seguenti attività:

Selezione e gestione dei fornitori, gestione dei contratti d'appalto, d'opera o somministrazione.

La gestione dei rapporti con i fornitori e la gestione dei contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione potrebbe astrattamente presentare profili di rischio in relazione al delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare nel caso in cui, ad esempio, il datore di lavoro si rivolgesse a fornitori che impiegano lavoratori cittadini di stati terzi privi del permesso di soggiorno.

Sempre con riferimento alle attività sopra previste, di seguito si indicano i principi specifici di comportamento.

Nella gestione dei contratti d'appalto, d'opera e somministrazione la Società deve introdurre nei contratti clausole che specifichino:

- che l'impresa interessata dichiari di rispettare i principi di cui al D.lgs. 231/2001, nonché di attenersi ai principi del Codice Etico adottato dalla Società;
- che l'impresa interessata dichiari di aver posto in essere tutti i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione dei reati sopra indicati, avendo dotato – ove possibile - la propria struttura aziendale di procedure interne e di sistemi del tutto adeguati a tale prevenzione;
- che l'impresa interessata dichiari di impiegare alle proprie dipendenze esclusivamente personale assunto con regolare contratto di lavoro, nel pieno rispetto della normativa;
- che la non veridicità delle suddette dichiarazioni potrebbe costituire causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella predetta attività, oltre che rispettare quanto previsto nella sezione "Gestione degli appalti" della Parte Speciale D "Delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro" del presente Modello organizzativo.

F.4 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi degli articoli indicati nella presente Parte Speciale, provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti alla presente Parte Speciale.

In caso di assunzioni di cittadini di stati terzi, il Responsabile del personale invia all'Organismo di Vigilanza un report con:

- generalità del nuovo assunto;

- copia del permesso di soggiorno con evidenza della data di scadenza dello stesso.

F.5 Sanzioni

I comportamenti posti in essere dai Destinatari in violazione della presente Parte Speciale (o elusivi della stessa) sono considerati illeciti disciplinari in accordo con quanto previsto dal Sistema Disciplinare e Sanzionatorio di cui alla Parte Generale del presente Modello.

Ogni violazione delle prescrizioni ivi contenute ovvero ogni comportamento elusivo delle stesse da parte di soggetti “terzi destinatari” del Modello, comporta la sanzione da parte degli organi competenti in base alle regole societarie interne, secondo quanto previsto dalle clausole inserite nei relativi contratti.

PARTE SPECIALE G

DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

Finalità della Parte Speciale G

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i "Destinatari" del presente Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato previste dall'art. 25-septiesdecies del D.lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di definire:

- i principi di comportamento che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

G.1 Fattispecie di reato rilevanti

Di seguito vengono riportate le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi dell'art. 25-septiesdecies del Decreto e che si sono ritenute rilevanti per la Società in sede di mappatura.

Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies del Decreto)

Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)

La norma punisce chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini.

Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali e paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)

La norma punisce chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui oppure chi deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità.

G.2 Principali aree a rischio

Le principali aree a rischio della Società, con riferimento ai reati sopra indicati sono riconducibili a lavori presso cantieri, soprattutto all'aperto.

Si precisa che tali aree a rischio potrebbero essere associate, in via indiretta o residuale, anche a fattispecie di reato "231" non espressamente indicate (per maggiori dettagli cfr "Mappatura delle attività sensibili").

I presidi compendati nella presente Parte Speciale, pertanto, risultano utili - nel loro complesso - a prevenire anche fattispecie criminose non espressamente richiamate.

G.3 Principi di comportamento e modalità esemplificative di commissione del reato

In generale, è fatto obbligo di assicurare che la gestione dell'attività di cui sopra avvenga nell'assoluto rispetto di:

- Leggi e normative vigenti;
- Principi di lealtà, correttezza e chiarezza;
- Codice Etico;
- Modello di organizzazione, gestione e controllo della Società;
- Manuale del sistema integrato qualità, ambiente, sicurezza ed energia (rispettivamente secondo le norme UNI EN ISO 9001:2015, UNI ISO 45001:2018, UNI CEI 11352:2014 e esteso alla gestione ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001:2015) con procedure aziendali che regolano l'attività di riferimento;

Qualora vi sia conflitto tra le regole previste nel presente Modello e quelle di cui alle suddette procedure, troveranno applicazione sempre le disposizioni più rigorose.

In generale, è fatto divieto di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie innanzi richiamate.

Di seguito sono elencate le modalità esemplificative dei reati con riferimento alle citate attività:

La gestione delle attività presso i cantieri potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione dei delitti contro il patrimonio culturale (con particolare riferimento all'ipotesi di furto di beni culturali) nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società si impossessasse dei beni culturali (suppellettili, monete antiche, ecc.) rinvenuti nel sottosuolo in occasione delle opere di scavo.

La gestione delle attività presso i cantieri potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione dei delitti contro il patrimonio culturale (con particolare riferimento all'ipotesi di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali e paesaggistici) nell'ipotesi in cui, ad esempio, a seguito dell'affioramento di contesti archeologici (porte, antiche mura, ecc.) o del rinvenimento di beni di interesse archeologico/culturale (monete, suppellettili, ecc.) un apicale o sottoposto della Società procedesse alla demolizione o comunque alla dispersione degli stessi al fine di evitare al cliente o all'utente di incorrere in un provvedimento di sospensione dei lavori da parte della soprintendenza territorialmente competente.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nella gestione delle attività di scavo e qualora affiorassero contesti archeologici (porte, antiche mura, ecc.) o fossero rinvenuti beni di interesse archeologico/culturale (monete, suppellettili, ecc.) è fatto obbligo di:

- porre in sicurezza i reperti e lo stato dei luoghi;
- nei casi previsti, provvedere alla sospensione delle attività di scavo e alle conseguenti comunicazioni previste agli enti competenti (Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio e Comune) nei tempi imposti dalla normativa;
- informare coloro che operano presso il sito che gli eventuali reperti archeologici rinvenuti sono di proprietà dello Stato e che devono essere consegnati alla Soprintendenza competente nei tempi e nei modi previsti dalla normativa e dalla Soprintendenza stessa.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di:

impossessarsi dei beni culturali (suppellettili, monete antiche, ecc.) rinvenuti nel sottosuolo in occasione delle opere di scavo;

procedere alla demolizione o comunque alla dispersione dei beni culturali (suppellettili, monete antiche, ecc.) al fine di evitare all'azienda cliente di incorrere in un provvedimento di sospensione dei lavori da parte della soprintendenza territorialmente competente.

G.4 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Tutti i Destinatari del Modello che a diverso titolo siano coinvolti nella gestione delle attività di cui alla presente Parte Speciale segnalano all'Organismo di vigilanza qualsiasi eccezione comportamentale rispetto alle regole sopra indicate, nonché a quelle riportate nel Codice Etico o comunque qualsiasi evento inusuale, indicando le ragioni delle difformità e dando atto del processo autorizzativo seguito.

G.5 Sanzioni

I comportamenti posti in essere dai Destinatari in violazione della presente Parte Speciale (o elusivi della stessa) sono considerati illeciti disciplinari in accordo con quanto previsto dal Sistema Disciplinare e Sanzionatorio di cui alla Parte Generale del presente Modello.

Ogni violazione delle prescrizioni ivi contenute ovvero i comportamenti elusivi delle stesse da parte di soggetti “terzi destinatari” del Modello, è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole societarie interne, secondo quanto previsto dalle clausole inserite nei relativi contratti.